



Corso di Laurea in Scienze Politiche

Cattedra di Diritto di Internet

LACUNE LEGALI IN MATERIA DI SOCIAL MEDIA

Professor Pietro Falletta

Relatore

Pietro Bollea

Candidato

Anno Accademico 2024/2025

“The real problem of humanity is the following:

*We have Paleolithic emotions,
medieval institutions and godlike technology.”*

E.O. Wilson

INDICE

Introduzione.....	4
Capitolo 1 – L’uso dei social media.....	6
1.1 Introduzione.....	6
1.2 Depressione e social media.....	8
1.3. Social media e attenzione.....	10
1.4. Dipendenza.....	12
1.5. Conclusione.....	18
Capitolo 2 – Un quadro legale.....	19
2.1. Il Digital Services Act: caratteristiche.....	20
2.2. Asimmetria informativa e difficoltà nell’applicare il DSA.....	23
2.3. Il Digital Faerness Act.....	25
2.4. I casi nazionali.....	27
2.5. Il caso australiano.....	29
2.6. Conclusione.....	31
Capitolo 3 – Rappresentanza di interessi e attori internazionali..	33
3.1. Introduzione.....	33
3.2. Le big tech.....	34
3.3. L’influenza sull’Unione Europea.....	35
3.4. Opacità nel processo decisionale.....	39
3.5. Correnti oceaniche.....	40
3.6. Conclusione.....	43
Conclusioni.....	45
Bibliografia.....	48

INTRODUZIONE

Il tema del presente elaborato è lo studio, da un punto di vista giuridico, dei social media. Queste grandi piattaforme online sono passate, nell'arco di meno di due decenni, dall'esistere a malapena all'essere accessibili a qualunque individuo su scala globale. Tutte le persone nate dopo il 1995 hanno poca o nessuna memoria di un mondo privo di social media e vengono pertanto definite "nativi digitali". Il fenomeno si sta sviluppando a una velocità tale da rendere, almeno per il momento, difficile una comprensione pienamente esaustiva. Ciò che appare evidente è che le piattaforme social abbiano radicalmente trasformato le modalità di interazione e di vita delle nuove generazioni e che i loro effetti sulla popolazione siano tutt'altro che neutri.

In questo contesto di rapido cambiamento, la sfera politica sembra spesso non riuscire a tenere il passo. La presente tesi si concentra sugli interventi legislativi già adottati e, soprattutto, sulle lacune normative che appaiono urgenti da colmare alla luce di recenti studi in ambito psichiatrico. L'analisi si focalizza sull'Unione Europea, pur includendo esempi e spunti provenienti da altri Paesi, quali Stati Uniti, Regno Unito e Australia, in particolare nel campo della ricerca.

Nel primo capitolo vengono esposti i risultati di diversi studi che evidenziano la connessione tra un uso eccessivo dei social media e l'insorgenza di vari disturbi psicologici, soprattutto in età adolescenziale. I disturbi più frequentemente menzionati sono depressione, difficoltà di attenzione e forme di dipendenza. Il capitolo si conclude con un'intervista alla Dottoressa Patalano, che lavora presso l'ospedale Gemelli a Roma. La dottoressa lavora al Serd, il servizio per le dipendenze e si occupa di pazienti affetti da dipendenza da internet. Nell'intervista la dottoressa spiega chi sono i pazienti che cura, quali sono gli individui più a rischio e come si può rispondere a questo fenomeno.

Il secondo capitolo analizza le normative già esistenti in materia di social media, con particolare attenzione ai regolamenti adottati dall'Unione Europea, considerati tra i più avanzati a livello globale. Segue una breve rassegna dei casi nazionali europei più rilevanti: diversi Paesi hanno infatti annunciato, soprattutto in tempi recenti, misure incisive volte a tutelare i cittadini online. Il capitolo si conclude con un paragrafo dedicato al caso australiano, primo al mondo ad aver introdotto una legge che impone restrizioni all'uso dei social media in base all'età. Proprio per il suo carattere pionieristico, tale esperienza è osservata con interesse dalla comunità internazionale e rappresenta un caso utile per comprendere anche le difficoltà tecniche finora emerse.

Il terzo e ultimo capitolo evidenzia gli interessi economici delle grandi aziende tecnologiche, generalmente critiche nei confronti della spinta regolativa europea. Vengono analizzati i principali canali attraverso cui tali imprese rappresentano i propri interessi e si mette in luce un dato significativo: nell'ultimo decennio il settore tecnologico è divenuto uno dei principali investitori in attività di lobbying, affiancando, se non superando, i settori tradizionalmente più attivi in questo ambito. Il capitolo si conclude con un paragrafo che collega gli interessi economici del settore tecnologico alle dinamiche delle relazioni internazionali. In particolare, si interpretano alcune recenti misure adottate dall'amministrazione statunitense nei confronti dell'Unione Europea in chiave realista, evidenziando come le regolamentazioni europee possano entrare in tensione con gli interessi economici americani.

L'intento della tesi non è quello di demonizzare le piattaforme social, bensì di mettere in luce gli aspetti critici dell'attuale quadro normativo in relazione a un fenomeno di tale portata, analizzando l'eterno scontro tra il diritto positivo alla sicurezza e quello negativo alla libertà economica. Così come l'invenzione dell'automobile rese necessaria l'introduzione di un codice della strada, l'attuale contesto digitale sembra richiedere un adeguato "codice" regolatorio, al fine di prevenire conseguenze dannose.

Con il presente elaborato si intende infine mostrare come la decisione di legiferare in materia non sia affatto scontata e come gli interessi di grandi attori economici e internazionali rendano tale percorso particolarmente complesso.

CAPITOLO PRIMO – L'uso dei social media

1.1 Introduzione

Nel presente capitolo verranno evidenziati i principali effetti di un uso eccessivo dei social media da un punto di vista psicologico; di conseguenza, le fonti utilizzate sono prevalentemente articoli scientifici. È interessante notare come il numero di studi sul tema sia aumentato vertiginosamente negli ultimi cinque anni. I fattori che hanno contribuito ad accrescere l'attenzione su questo fenomeno sono essenzialmente due: la crisi pandemica, con le conseguenti misure di quarantena, e l'avvento di TikTok.

Il biennio 2020-2021 può dunque essere considerato un periodo spartiacque nell'era dei social. La quarantena ha infatti posto l'intera popolazione di molti Paesi di fronte a molteplici difficoltà, tra cui la drastica riduzione delle interazioni sociali. L'essere umano è per sua natura un animale sociale e, in quanto tale, difficilmente riesce a vivere in condizioni di isolamento senza subire ripercussioni. Il problema risulta ancora più rilevante se si prende in esame la popolazione adolescenziale: durante questa fase della vita, infatti, le interazioni con i coetanei ricoprono un ruolo centrale nello sviluppo della personalità.

Durante la pandemia, i social media sono diventati inevitabilmente il principale strumento per colmare l'assenza di interazioni fisiche. Questo fenomeno ha riguardato soprattutto le generazioni più giovani, ma ha coinvolto anche il resto della popolazione. In tale contesto, le piattaforme social possono essere considerate, almeno in parte, una

risorsa: hanno evitato che molti adolescenti perdessero completamente il contatto con i propri coetanei, scongiurando conseguenze potenzialmente molto gravi per un'intera generazione. Gli effetti di un isolamento totale in questa fase della vita possono infatti incidere in modo significativo sulla crescita e sullo sviluppo cerebrale.¹

Una conseguenza non facilmente prevedibile è che il periodo della quarantena abbia modificato in maniera duratura le abitudini sociali: l'uso dei social media, infatti, non è diminuito con la fine della pandemia.

L'esplosione del Coronavirus coincide temporalmente con la rapidissima ascesa di una nuova piattaforma, TikTok. Tale social media aveva già riscosso grande successo in Cina negli anni precedenti, ma nel 2018, in seguito alla fusione con la piattaforma musical.ly, entra stabilmente nel mercato europeo e statunitense. La velocità della sua crescita non ha precedenti: nel 2022 risulta già tra le piattaforme più utilizzate dagli adolescenti americani, talvolta affiancandosi a social media preesistenti, come Instagram, talvolta soppiantandoli, come nel caso di Facebook.²

TikTok rappresenta un importante punto di svolta nell'evoluzione dei social media. L'algoritmo della piattaforma risulta particolarmente efficace rispetto a quelli di altre applicazioni: tra i fattori che ne hanno determinato il successo vi sono la capacità di trattenere l'utente per periodi prolungati e quella di comprenderne rapidamente preferenze e interessi in modo estremamente dettagliato.

Nonostante l'aumento di attenzione registrato dopo la pandemia, il fenomeno ha origini precedenti. Il 2011 viene spesso indicato come un anno critico: in questo periodo, infatti, la maggioranza della popolazione dei Paesi occidentali inizia a possedere uno smartphone, e a tale diffusione coincidono diversi cambiamenti di tendenza. A partire dal periodo 2011-2013 si osserva un improvviso e talvolta drastico aumento dei disturbi mentali, soprattutto tra gli adolescenti e i preadolescenti; il fenomeno risulta ancora più accentuato se si considera esclusivamente il campione femminile.

Alla luce di tali sviluppi, il capitolo analizzerà criticamente le principali evidenze scientifiche relative al rapporto tra uso intensivo dei social media e benessere psicologico, con particolare attenzione alla popolazione adolescenziale e alle differenze di genere. Si

¹ Orben, Tomova, e Blakemore, "Effects of Social Deprivation," 636.

² Pew Research Center, Teens, Social Media and Technology 2022.

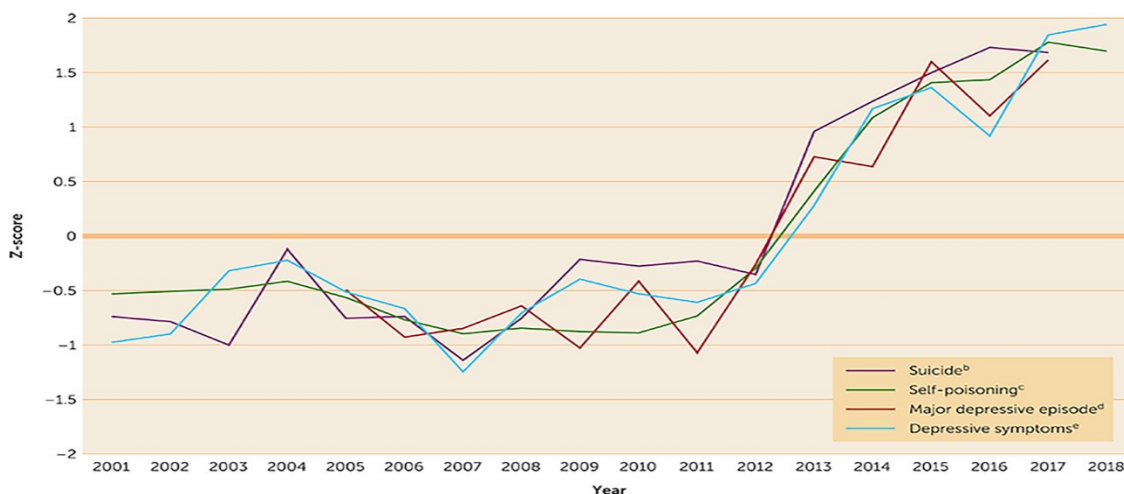
concluderà poi con un'intervista alla dottoressa Patalano, che si occupa di dipendenza da internet.

1.2. Depressione e social media

Gli studi che cercano di capire la correlazione e il rapporto causa-effetto tra uso dei Social media e vari disturbi mentali sono aumentati molto negli ultimi anni. Già prima della pandemia venivano pubblicati i primi risultati di studi che dimostravano la fortissima correlazione tra uso dei social e disturbi come depressione e tendenza al suicidio'. In ogni caso è il post-pandemia il periodo in cui aumenta il numero di studi e si cerca di portare una maggior chiarezza sul tema. I disturbi mentali che più comunemente vengono riportati come correlati all'uso problematico dei social media sono: ansia, depressione, autolesionismo, tendenze al suicidio, ADHD e disturbi alimentari.

Uno studio del 2020³ pubblicato dalla rivista Psychiatric Research and Clinical Practice mostra l'andamento di vari sintomi depressivi e autolesionisti nel periodo 2000-2018 tra gli adolescenti statunitensi.

Figura 1.1. Aumento dei sintomi depressivi tra 2001 e il 2018



Osservando lo schema nell'immagine 1.1. è interessante notare come i valori restino relativamente stabili durante tutti gli anni 2000; il repentino cambio di rotta si nota tra il 2011 e il 2013. Quest'ultimo periodo è lo stesso in cui sempre più giovani americani

³ Twenge, "Increases in Depression, Self-Harm, and Suicide."

iniziano ad avere uno smartphone in tasca e di conseguenza inizia aumentare il tempo trascorso online. L'articolo mostra altri dati molto interessanti: il fenomeno riguarda tutti i giovani compresi tra i 10 e i 20 anni, ma la categoria più colpita sono le ragazze nella prima fase adolescenziale. I dati riportati sono eloquenti, rispetto al 2010 nel 2018 si assiste a: +200% di ricoveri di autolesionismo e +100% di suicidi tra ragazze di 10-14 anni ed un aumento del 52% di casi di depressione tra ragazze di 12-17 anni.

La correlazione con l'aumento di persone che possiedono uno smartphone sembra piuttosto forte, bisogna comunque ricordare che non sempre la correlazione equivale ad un rapporto causa effetto. Tuttavia, in questo caso l'aumento di sintomi depressivi non sembra correlato a molte altre variabili, non ci sono collegamenti, ad esempio, con i vari cicli economici. È quindi opinione abbastanza condivisa che l'uso dei social sia almeno in parte collegato.

Secondo vari studi l'effetto dell'uso dei social non è necessariamente diretto, quest'ultimo infatti viene spesso collegato a determinati comportamenti che possono condurre a sintomi depressivi, come ad esempio riduzione delle ore di sonno e riduzione delle interazioni con altre persone.⁴

Su questi due fattori esiste ormai una letteratura piuttosto vasta, sono infatti vari gli studi che prendono in esame le abitudini delle nuove generazioni: Secondo uno studio statunitense del 2023,⁵ gli individui di età tra i 15 e i 24 anni hanno calato drasticamente la quantità di tempo trascorso con amici e coetanei; nel 2010 in media gli individui in questa fascia di età passavano circa 130 minuti con i propri amici mentre nel 2019 si passa a soli 60 minuti al giorno, meno della metà. Spesso le relazioni fisiche con amici e coetanei vengono rimpiazzate con interazioni e amicizie online tramite piattaforme social e video games con il problema però che questo tipo di relazioni tendono ad essere molto più superficiali e meno soddisfacenti, nonostante siano più numerose. Ciò viene confermato da vari sondaggi e studi, ad esempio gli adolescenti tra i 13 e i 19 anni che affermano di sentirsi soli spesso negli USA è aumentata sensibilmente tra il 2010 e il 2019 (fonte monitoring the future). Anche i dati sulla quantità e qualità del sonno sono poco incoraggianti, secondo la stessa fonte la percentuale di adolescenti che dorme

⁴ Twenge et al., "Amount of Time Online Is Problematic."

⁵ Kannan et al., "US Trends in Social Isolation, Social Engagement, and Loneliness."

regolarmente meno di sette ore a notte è quasi raddoppiata tra 1990 e il 2019 con un forte aumento dopo il 2013. Nel 2019 una ragazza su due negli Stati Uniti dorme regolarmente meno di sette ore. La relazione con l'uso dei social media non è solo correlazionale ma anche causale, esistono infatti vari studi che dimostrano come l'uso frequente degli schermi porta ad un sonno più breve e più interrotto. Altri fattori che giocano un ruolo importante sono video games e piattaforme streaming.

1.3. Social media e attenzione

Per ADHD si intende un disturbo del neurosviluppo caratterizzato da difficoltà di attenzione, impulsività e/o iperattività; i casi diagnosticati in Europa e Nord America sono aumentati repentinamente nel corso degli ultimi 20 anni. I motivi principali di questo repentino aumento sembrano essere: il cambiamento dei criteri diagnostici e un'a maggior sensibilità sul tema.

Molti recenti studi stanno però cercando di capire se esiste una correlazione tra i sintomi del disturbo e l'uso dei media digitali. In questo ambito il lavoro dei ricercatori ha portato dei risultati molto interessanti. Come in altri casi, essendo l'avvento dei social media relativamente recente, non esistono opinioni univoche e servirà più tempo per capire in maniera globale il fenomeno.

I risultati degli studi finora sembrano indicare una correlazione non trascurabile tra l'uso problematico dei social media ed un aumento dei sintomi di ADHD. In questo campo esistono varie ipotesi: secondo alcuni ricercatori il rapporto causa effetto esiste, l'uso problematico e la dipendenza da social portano ad un aumento di casi diagnosticati, secondo altri il rapporto è inverso, ossia individui con ADHD tenderanno ad avere più facilmente una dipendenza da social media. Le due ipotesi non necessariamente si escludono, entrambe potrebbero essere vere. Un'altra ipotesi abbastanza accreditata è che un uso problematico dei social media possa peggiorare i sintomi in persone che presentano la patologia in forme lievi.

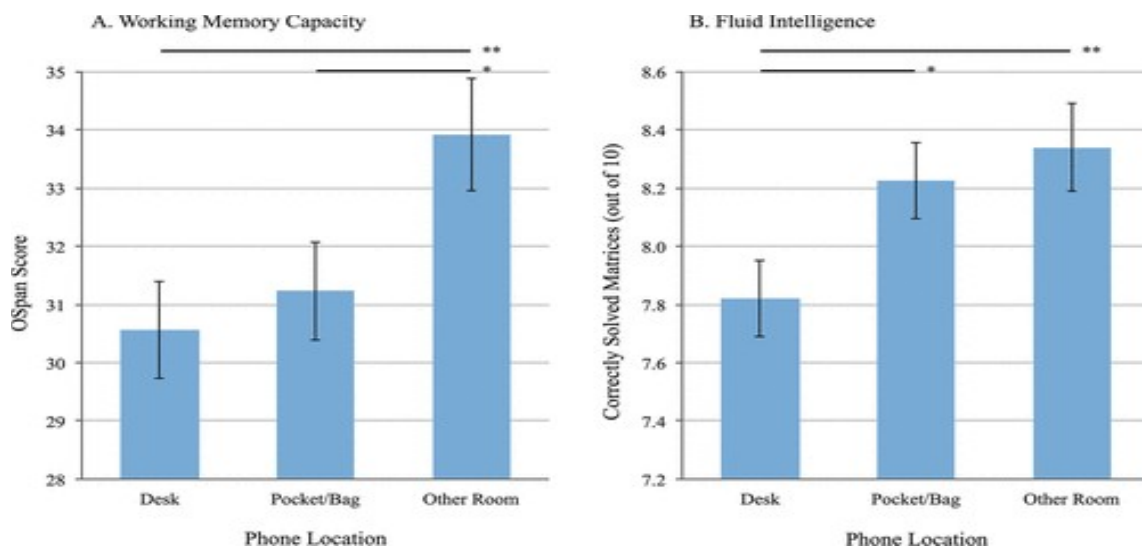
Un dato che emerge dalla maggioranza degli studi è l'assenza di correlazione con il tempo trascorso al telefono. Il problema non sembra infatti essere la quantità ma la

qualità di contenuti a cui si viene esposti; ad esempio, contenuti violenti sembrano portare con sé più problemi. Il problema alla base sembra essere l'alto livello di dopamina rilasciato durante l'uso di molti social media, come ad esempio TikTok. La forte eccitazione e la sensazione di soddisfazione in questi momenti porterebbero maggiori difficoltà a prestare attenzione a cose meno interessanti nel breve termine, come ad esempio lezione scolastiche o universitarie.

Altro possibile motivo della correlazione potrebbero essere gli effetti indiretti dell'uso dei social media: le poche ore di sonno e il calo di interazioni dirette sono fattori che possono portare ad un aumento dei sintomi di ADHD.⁶

Il collegamento tra livello di attenzione e uso del telefono non sembra però potersi riassumere solo nei sintomi di ADHD, vari studi dimostrano infatti come il solo fatto di avere un telefono nei pressi riduce l'attenzione. Dei ricercatori dell'università di Chicago hanno fatto un esperimento interessante; hanno preso in esame tre campioni di individui sottoponendoli a vari test per misurare il livello di attenzione. Nel primo campione i test venivano eseguiti con il telefono in silenzioso rivolto verso il basso sulla scrivania, nel secondo i partecipanti tenevano il telefono in tasca o nella borsa e nel terzo in un'altra stanza. I risultati mostrano come la differenza di attenzione tra il primo e il terzo campione sia molto elevata, chi non aveva il telefono a portata di mano otteneva risultati migliori.⁷

Figura 1.2. Risultati dell'esperimento su intelligenza e smartphone



⁶ Thorell et al., "Longitudinal Associations between Digital Media Use and ADHD Symptoms."

⁷ Ward et al., "Brain Drain."

1.4. Dipendenza

Già nel paragrafo superiore è stata menzionata la dopamina, una sostanza che è centrale nella produzione di piacere nel nostro cervello. La dopamina tendenzialmente porta piacere e soprattutto porta il desiderio di volere ancora di più del prodotto che ne ha provocato la produzione.

In ogni tipo di dipendenza, comportamentale o chimica che sia, la produzione di dopamina è centrale.

Il concetto di dipendenza nel senso più astratto è intrinsecamente legato all'astinenza, questa è caratterizzata dai seguenti sintomi: ansia, irritabilità, insonnia e disforia.⁸ L'astinenza si crea quando il corpo non riceve più la sostanza al quale è assuefatto.

La dipendenza da internet e schermi è un fenomeno relativamente recente, non esiste una definizione univoca né tantomeno esistono opinioni univoche sulle dimensioni del fenomeno.

Una prima grande distinzione che viene fatta nel campo delle dipendenze è tra dipendenze da sostanza e dipendenze comportamentali, in queste rientrano ad esempio la ludopatia, la cleptomania e appunto, la dipendenza da internet.

Nonostante non esistano metodi univoci per definire la dipendenza da internet, esistono alcuni criteri generalmente condivisi, (molto simili ai criteri usati per diagnosticare altre dipendenze).

Un buon esempio è la BSMAS, ossia la *Bergen social media addiction scale*; questa cerca di misurare la potenziale dipendenza da social media attraverso sei criteri: salienza, tolleranza, modifica dell'umore, ricaduta, sintomi di astinenza e conflitto. La BSMAS è stata creata da alcuni studiosi dell'università di Bergen ed è stata usata in molti paesi europei ed asiatici. È generalmente accettata dalla comunità scientifica nonostante non manchino alcune critiche. Essendo basata su l'autovalutazione non è considerata uno strumento sufficiente a diagnosticare una dipendenza dal punto di vista clinico.

⁸ Anna Lembke, *Dopamine Nation: Finding Balance in the Age of Indulgence* (New York: Dutton, 2021), 57.

Dei ricercatori dell'Università di Torino hanno condotto uno studio usando la BSMAS per cercare di capire quale fosse il livello di dipendenza da social media tra gli adolescenti italiani e quali fossero gli elementi che più probabilmente possono condurre a dipendenza.

I risultati sono interessanti ma non sorprendenti, i social media ad alto contenuto visivo hanno un impatto molto più forte rispetto agli altri; TikTok ha un impatto talmente forte da rendere gli effetti degli altri social media quasi irrilevanti. Il fattore che in ogni caso ha un impatto maggiore resta il numero di ore trascorso online.⁹

È importante menzionare che questo studio è stato condotto tra il 2020 e il 2021; in quegli anni TikTok era ancora relativamente agli inizi della propria rapida ascesa. Nei pochi anni successivi è rapidamente diventato la piattaforma più usata dai giovani nella maggioranza dei paesi occidentali e, visto l'eclatante successo, le altre piattaforme hanno iniziato a prendere spunto. Un caso interessante è il cambiamento progressivo del *feed* di Instagram: Inizialmente su questo social venivano mostrati solo contenuti di account seguiti. Progressivamente a partire dal 2020 sono iniziati ad aumentare i contenuti suggeriti: inizialmente questi comparivano solo quando finivano i contenuti di account seguiti, ma negli anni i post suggeriti sono continuati ad aumentare nel feed principale.

Un altro esempio di avvicinamento a TikTok e l'avvento dei reels, questo non riguarda solo Instagram ma molte altre piattaforme come Facebook e persino YouTube. Tutte le piattaforme che hanno introdotto i *reels* lo hanno fatto a partire dal 2020, anno in cui TikTok inizia a spopolare.

Il fatto che sempre più piattaforme cerchino di assomigliare a TikTok lascia pensare che le preoccupazioni riguardanti quest'ultimo dovrebbero estendersi anche ad altre piattaforme prima considerate più innocue, come ad esempio YouTube.

Per avere una visione più chiara sull'argomento della dipendenza da internet ho fatto un'intervista alla Dottoressa Patalano, psicologa che lavora presso il SERD del Policlinico Gemelli, dove si occupa in particolare della dipendenza da internet. Di seguito riporto un estratto dell'intervista.

Qual è il metodo che seguite per curare i pazienti?

⁹ Marengo et al., "Smartphone and Social Media Use Contributed to Individual Tendencies."

Seguiamo fondamentalmente due tipi di approcci terapeutici. La psicoterapia individuale e soprattutto qui in ospedale, la psicoterapia di gruppo.

Seguiamo in parallelo, gruppi di ragazzi e gruppi di genitori, proprio perché pensiamo che anche le famiglie vadano sostenute e aiutate a comprendere, perché l'idea di staccare il telefono, staccare il computer, togliere il Wi-Fi non funziona, finisce solo per creare un maggiore livello di conflitto. Quindi, noi sosteniamo, facciamo percorsi anche con le famiglie proprio al fine di aiutare a capire come possono connettersi meglio con i propri figli, perché poi è la connessione emotiva quella che interessa. La psicoterapia, sia individuale che di gruppo, qui ha una matrice psicoanalitica, psicomotricità. Siamo tutti terapeuti con questo orientamento, quindi, sono sedute più o meno di 50 minuti almeno una volta a settimana.

E come sono i risultati?

I risultati sono molto buoni, soprattutto con i ragazzi, perché poi gli adolescenti hanno una straordinaria capacità di cambiare. Quindi, se sono accolti, se sono se si sentono compresi migliorano rapidamente.

Anche con i genitori si lavora bene, è chiaro che i tempi possono essere più lunghi perché sono adulti, quindi, con personalità più strutturata ed è più difficile andare a modificare.

Di che sesso sono principalmente i vostri pazienti?

C'è una percentuale preponderante di maschi, infatti su questo noi riflettiamo, perché invece nei disturbi alimentari sappiamo che c'è una preponderanza di ragazze, non abbiamo ancora capito bene come questa differenza di genere possa essere spiegata.

Non è che non ci siano le ragazze, però c'è una percentuale lievemente sbilanciata sul sesso maschile.

Dei vostri pazienti, quanti soffrono di una dipendenza clinicamente diagnosticata?

I casi di dipendenza vera e propria, quelli che possiamo diagnosticare, ci sono dei criteri molto stringenti come dipendenza, sono pochissimi, meno del 3-4% dei casi che vediamo. Quindi, in verità, la dipendenza vera e propria da internet è un fenomeno molto

raro. Quello che più comunemente si osserva, non è dipendenza, ma è, appunto, una difesa da problemi che sorgono altrove.

Lavorando in questo campo, lei e i suoi colleghi avete cambiato il vostro approccio a internet e ai social media?

Quello che ritengo si sia consolidato di più negli anni è l'idea di stare molto attenti alle fasce d'età. Io sono d'accordo col fatto che prima di una certa età non bisogna usare strumenti elettronici.

Qual è questa soglia d'età?

Almeno 6 anni, cioè, da 0 a 6 anni, un bambino dovrebbe giocare, nel senso classico del termine, con un adulto, più adulti e coetanei. Questo perché da 0 a 6 anni è importante apprendere all'interno di relazioni empatiche e la relazione empatica ci può essere solo con un altro essere umano, non con uno strumento tecnologico. Quindi, questo è l'unico aspetto su cui io sono un po' rigida, cioè, per me, prima di quella età, si rischia di fare un danno. È facile vedere nei ristoranti oppure in altre situazioni i bambini molto piccoli con il telefonino, in quella fascia precoce di età il telefonino rischia di diventare uno strumento di regolazione emotiva, cioè, uno strumento che aiuta a gestire gli stati emotivi, ad esempio, la frustrazione, il capriccio, la stanchezza.

Se il telefonino assume questa funzione, quando quel bambino sarà adolescente E attraverserà, dunque, una fase di grande tempesta emotiva, tenderà a ricorrere allo stesso strumento avendo perso fiducia nel fatto che ci sono altri canali possibili come parlare dal vivo con un coetaneo o con un genitore.

Quindi, la regolazione emotiva di base andrebbe sempre sperimentata, costruita in legami. Quando questa base solida si è creata, il rischio di dipendenza non c'è praticamente più, si è creato un anticorpo.

E secondo lei a che età i bambini possono iniziare ad usare i social media?

Allora, poi direi che ci può essere una fase in cui i bambini giocano sempre, parliamo di giochi, non di social media, in compagnia di un adulto, perché il rapporto col

digitale va imparato. Poi, solitamente in prima media tutti chiedono il cellulare che serve a quel punto anche per sostenere la socialità reale, perché si fanno i gruppi su WhatsApp.

Però, se tutti non ce l'avessero, non si creerebbe questa pressione sociale...

Però è difficile ipotizzare.

E secondo lei una volta che un bambino di 11 anni possiede un telefono, dovrebbe avere accesso a ogni tipo di piattaforma? Ad esempio TikTok?

Allora, personalmente, questo lo dico come madre, TikTok è l'unico social che rischia di essere davvero dannoso quindi, che va particolarmente controllato. L'uso di TikTok va controllato perché i pazienti mi dicono che crea assuefazione. Loro dicono che non riescono a staccarsi da TikTok se iniziano a usarlo.

Ha dei meccanismi che creano particolari assuefazioni, quindi, su TikTok bisogna stare particolarmente attenti.

Rispetto agli altri social, tenderei a pensare che se nella persona si è strutturata una buona capacità di base di gestire le proprie emozioni, una buona fiducia nei legami con gli altri, solitamente non sorgono problemi particolari.

Quindi se dovessimo mettere un limite di età per TikTok, quale sarebbe?

TikTok sarebbe meglio evitarlo il più possibile, magari a 15 anni non ci si riuscirà più, però dagli 11 ai 15 anni un attimo di attenzione in più su TikTok la vorrei.

Cosa ne pensa del divieto di portare il telefono a scuola?

Non possiamo negare che la realtà va in una certa direzione, quindi, proibire e soprattutto in un'età molto delicata come quella dell'adolescenza può essere controproducente, io non sono assolutamente d'accordo col divieto di usare i cellulari a scuola, ma non perché nell'ora di lezione si debba guardare il cellulare, ma perché possono essere un ausilio a forme di didattica più innovative.

Ma se le scuole avessero sufficienti materiali informatici per sostituire il ruolo del telefono nel campo didattico?

Sono tante le scuole che non hanno i computer perché i fondi sono quelli che sono.

Inoltre, queste misure punitive, come un po' l'approccio attuale del nostro ministro, non servono assolutamente a nulla, i ragazzi non fanno altro che arrabbiarsi, consegnano un cellulare e se ne portano un secondo per poi andare a usare lo stesso.

I professori stavano appena affacciandosi a questo mondo, scoprendo le potenzialità, in particolare al liceo artistico. Mi dicono i pazienti che il cellulare ha una funzione, serve proprio per delle lezioni. Così facendo si perde, da un lato, uno strumento, dall'altro la possibilità di educare all'uso dello strumento che sarebbe, invece, qualcosa di prezioso.

Quindi, direi che la strada non può essere quella dei divieti.

Secondo lei, quindi lo stato cosa potrebbe fare per aggiornarsi, per rispondere a nuove problematiche?

Per esempio, si potrebbe pensare a qualche ora di educazione digitale.

È sempre molto importante parlare delle cose piuttosto che far finta che non esistano, perché poi tutti noi, non solo i ragazzi, passiamo tante ore sul telefono, quindi, con che credibilità andiamo a dire no, questa cosa fa male.

Noi ci passiamo tante ore, i nostri figli ci osservano.

Lei diceva che bisognerebbe cercare di rimandare il più possibile l'età in cui un adolescente scarica applicazioni come TikTok, non si potrebbe provare a creare qualcosa che non fa entrare gli utenti se sono sotto una certa età, come stanno provando a fare con i siti pornografici?

Si potrebbe, temo che il divieto verrebbe aggirato rapidamente.

Penso comunque che l'istituzione è giusto che dia un messaggio, però non aspettiamoci che funzioni, cioè, quello che davvero può proteggere i ragazzi dalla pornografia, dall'uso compulsivo della pornografia è parlare dell'affettività, della sessualità anche con gli adulti, senza inibizioni, senza divieti, senza, per esempio, altra questione, questa educazione sessuale, cioè, neanche alle medie si può fare, adesso pare

che sia cambiato qualcosa, ma è un discorso assurdo dal mio punto di vista, perché è importante parlare.

1.5. Conclusione

Tutte le ricerche menzionate in questo capitolo convergono su un punto: i social media, se utilizzati in maniera eccessiva e senza un'adeguata preparazione emotiva e cognitiva, possono provocare danni significativi alla salute mentale. Gli utenti in fase adolescenziale e preadolescenziale risultano essere coloro che ne subiscono maggiormente le conseguenze. Affinché le piattaforme vengano utilizzate in modo più responsabile, è necessaria una maggiore preparazione e una più ampia consapevolezza. Ciò deve riguardare sia gli utenti — e in questo caso anche i genitori — sia gli Stati, i quali, di fronte a evidenze di tale portata, sono chiamati a mettere in atto misure volte a prevenire ulteriori conseguenze a danno dei più giovani.

L'intervista alla Dottoressa Patalano rappresenta uno strumento utile per comprendere la complessità del fenomeno; il suo punto di vista risulta particolarmente interessante poiché mette in luce aspetti spesso poco approfonditi. Ad esempio, emerge come un uso problematico del telefono possa talvolta essere collegato a difficoltà più profonde e pregresse.

Alla domanda se ritenesse opportuna la proposta di limitare l'uso dei social media e del telefono durante l'infanzia e la preadolescenza, la risposta è stata che, in linea teorica, tale misura potrebbe giovare ai diretti interessati, ma che risulta difficile attuare un progetto così ambizioso nella pratica. La percezione che il fenomeno sia ormai così esteso da apparire incontrollabile costituisce forse uno dei principali ostacoli da superare. Attualmente prevale l'idea di un progresso tecnologico inarrestabile e, pertanto, difficilmente regolabile, quasi una sorta di “Golia”. Nel prossimo capitolo verrà affrontato questo tema: saranno presi in esame alcuni Stati che hanno annunciato l'intenzione di introdurre forti limitazioni all'accesso alle piattaforme in età precoce.

Capitolo 2 – Un quadro legale

Alla luce delle problematiche evidenziate nel capitolo precedente in relazione agli effetti di un uso intensivo e precoce dei social media, appare necessario interrogarsi sulle risposte offerte dagli ordinamenti giuridici. Il presente capitolo si propone quindi di analizzare il quadro normativo esistente, con particolare attenzione alle misure adottate o discusse per la tutela dei minori nello spazio digitale.

L'analisi prende avvio dal contesto dell'Unione Europea, esaminando il Digital Services Act, i suoi principali obiettivi e i limiti emersi nella sua applicazione, nonché le proposte di intervento attualmente in discussione, come il Digital Fairness Act. Successivamente, il capitolo offre una rassegna comparativa di alcuni casi nazionali europei, mettendo in luce approcci normativi differenti, che spaziano da soluzioni più restrittive a interventi di carattere graduale.

Infine, viene esaminato il caso australiano, di particolare rilievo in quanto rappresenta, allo stato attuale, il primo esempio di una normativa che limita l'accesso ai social media sulla base dell'età, offrendo così un utile termine di confronto per il dibattito europeo.

2.2. Il Digital Services Act: caratteristiche

Le istituzioni europee giungono all'approvazione del Digital Services Act (DSA) alla fine del 2022, dopo oltre due anni di negoziati e ricerca di compromessi tra Parlamento, Consiglio e Commissione. Il regolamento ha l'obiettivo di aggiornare il quadro normativo sui servizi digitali, la cui disciplina di riferimento era ancora fondata sulla direttiva sull'e-commerce del 2000, ormai inadeguata rispetto all'evoluzione dell'ecosistema digitale.

Già prima del 2020 appariva evidente come tale direttiva non fosse più idonea a rispondere alle nuove sfide poste dall'ambiente online, tra cui il crescente potere delle grandi piattaforme, l'opacità dei loro algoritmi di raccomandazione e la diffusione di forme sempre più pervasive di pubblicità mirata. Il DSA è entrato in vigore nel 2023 per le piattaforme di dimensioni molto grandi e, successivamente, il 17 febbraio 2024 per tutte le altre.¹⁰

In questo paragrafo verranno riassunti i principali contenuti del regolamento; in seguito si farà riferimento ai casi in cui il DSA è stato finora applicato e, infine, saranno messi in evidenza alcuni punti critici della normativa, in particolare quelli relativi all'incertezza applicativa e all'asimmetria informativa e giuridica che spesso avvantaggia le grandi piattaforme.

I principali ambiti di intervento del DSA riguardano la gestione e la rimozione dei contenuti illegali online, la trasparenza e i diritti degli utenti, la pubblicità, i sistemi algoritmici e la tutela dei minori. Le norme si applicano a una vasta gamma di servizi digitali, tra cui social media, marketplace, servizi di hosting o intermediazione e motori di ricerca. Il regime giuridico previsto dal regolamento è differenziato in base alle dimensioni delle piattaforme: quelle che raggiungono almeno il 10% della popolazione europea in termini di utenti mensili sono soggette a obblighi più stringenti.

Gli articoli 14, 16, 17, 20 e 21 disciplinano la gestione e la rimozione dei contenuti illegali pubblicati online. In questa sezione emerge chiaramente lo sforzo del legislatore

¹⁰ European Commission, *Commissione europea – sito ufficiale*, accessed February 20, 2026, https://commission.europa.eu/index_it

europeo di bilanciare due diritti potenzialmente confliggenti: da un lato la necessità di contrastare la diffusione di contenuti illegali, dall'altro la tutela della libertà di espressione. Le piattaforme, infatti, sono tenute a intervenire solo a seguito di una segnalazione e non sono obbligate a effettuare un controllo preventivo generalizzato sui contenuti pubblicati, che configurerebbe una forma di censura preventiva.

L'articolo 16 regola il sistema di segnalazione dei contenuti illegali (*notice and action*), imponendo alle piattaforme di predisporre canali di segnalazione semplici, efficaci e facilmente accessibili agli utenti. L'articolo 17, invece, disciplina le decisioni di moderazione: qualora una piattaforma decida di rimuovere un contenuto o limitarne la visibilità, deve fornire all'utente interessato una motivazione chiara, indicando la norma o la regola violata.

Affinché l'utente non rimanga un soggetto puramente passivo, il regolamento introduce ulteriori garanzie attraverso gli articoli 20 e 21. Essi prevedono la possibilità di contestare le decisioni delle piattaforme tramite sistemi di reclamo interno e, in caso di esito insoddisfacente, di rivolgersi a organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, indipendenti e imparziali.

È importante sottolineare che nessuno di questi articoli definisce cosa debba essere considerato illegale: tale qualificazione resta demandata alla legislazione nazionale degli Stati membri. Il DSA si limita quindi a stabilire le procedure di gestione dei contenuti illegali, senza intervenire sulla loro definizione sostanziale. A questa disciplina si affianca l'articolo 15, che impone obblighi di trasparenza, obbligando le piattaforme a pubblicare periodicamente report sulle attività di moderazione e rimozione dei contenuti.

Il tema degli algoritmi e della pubblicità è affrontato principalmente negli articoli 26, 27, 28 e 38. L'articolo 26 stabilisce che la pubblicità online debba essere chiaramente riconoscibile come tale: le piattaforme devono indicare se un contenuto è sponsorizzato, chi ne è il finanziatore e perché l'annuncio viene mostrato a uno specifico utente. Con questo articolo si proibisce inoltre di usare dati sensibili col fine di mostrare pubblicità basata sulla profilazione. L'articolo 27 riguarda invece i sistemi di raccomandazione, imponendo alle piattaforme di spiegare i criteri principali che determinano i suggerimenti e l'organizzazione del feed, nonché di offrire almeno un'opzione di fruizione non basata sulla profilazione.

L'articolo 38 introduce obblighi aggiuntivi per le piattaforme di dimensioni molto grandi, che devono analizzare e mitigare i rischi sistemici derivanti dall'uso dei propri algoritmi.

Il DSA attribuisce grande importanza anche alla tutela dei minori. Oltre alle disposizioni già citate, l'articolo 25 vieta l'uso dei *dark patterns*, pratiche di design ingannevole pensate per influenzare il comportamento degli utenti, con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili. L'articolo 28 prevede che le piattaforme non possono effettuare pubblicità mirata nei confronti di utenti minorenni, nonostante questi rappresentino spesso una parte significativa del loro pubblico.

L'articolo 34 impone inoltre alle piattaforme di grandi dimensioni di valutare i rischi per i diritti fondamentali, includendo potenziali danni allo sviluppo e alla salute mentale, profili che riguardano in modo particolare il pubblico più giovane.

Poiché l'applicazione piena del DSA è relativamente recente, i casi di enforcement sono ancora limitati ed è prematuro formulare un giudizio definitivo sull'efficacia del regolamento. Il primo e, finora, unico caso di sanzione riguarda la piattaforma X, di proprietà di Elon Musk. La Commissione europea ha inflitto una multa di 120 milioni di euro, contestando tre principali violazioni: l'ostacolo all'accesso ai dati pubblici da parte di ricercatori e istituzioni, la mancata eliminazione della pubblicità mirata e l'uso della spunta blu come elemento di design potenzialmente ingannevole, poiché l'acquisto non è accompagnato da un'effettiva verifica dell'identità dell'utente.¹¹

La reazione di Elon Musk è stata particolarmente critica: egli ha accusato l'Unione europea di voler censurare il web e limitare la libertà di espressione, nonostante la sanzione non riguardi direttamente la moderazione dei contenuti. Posizioni simili sono state espresse da esponenti politici statunitensi, come J.D. Vance, e da leader europei ed extraeuropei di orientamento euroscettico, tra cui Viktor Orbán e Dmitry Medvedev, che hanno interpretato l'intervento della Commissione come un attacco alla libertà di parola. Le reazioni politiche alla sanzione, spesso formulate in termini di difesa della libertà di espressione, sembrano tuttavia riflettere più ampi interessi economici e geopolitici, legati

¹¹ ioni del DSA,” *EU News*, dicembre 5, 2025, <https://www.eunews.it/2025/12/05/lue-allattacco-di-elon-musk-multa-da-120-milioni-di-euro-a-x-per-violazioni-del-dsa/>

alla capacità dell'Unione europea di esercitare un potere regolatorio effettivo nei confronti di grandi attori privati globali.¹²

È infine significativo notare come, nonostante il caso X rappresenti l'unico esempio di sanzione finora irrogata, siano attualmente in corso ulteriori indagini nei confronti di altre grandi piattaforme, tra cui Meta e TikTok.

2.3. Asimmetria informativa e difficoltà nell'applicare il DSA

Il Digital Services Act si presenta come uno dei regolamenti più avanzati nel tentativo di disciplinare il funzionamento del web e delle grandi piattaforme digitali. Con questa normativa, l'Unione europea ambisce a porsi tra i primi attori a livello globale capaci di imporre limiti giuridici vincolanti alle grandi imprese tecnologiche. Tuttavia, a fronte di un progetto normativo particolarmente ambizioso, l'applicazione concreta del regolamento presenta numerose criticità.

Uno dei problemi principali riguarda la persistente asimmetria informativa tra le piattaforme digitali, da un lato, e le autorità pubbliche e i ricercatori indipendenti, dall'altro. Le grandi compagnie tecnologiche detengono infatti una quantità estremamente ampia di dati e informazioni, senza le quali risulta difficile immaginare una piena ed efficace applicazione del DSA. Tali informazioni sono essenziali per comprendere l'impatto delle piattaforme sulla società e sugli utenti, nonché il funzionamento dei sistemi algoritmici e dei meccanismi di raccomandazione. Questa asimmetria informativa rende il lavoro di istituzioni e ricercatori particolarmente complesso e strutturalmente sbilanciato.¹³

¹² “Orban proclama il diritto di libertà di parola su X ma nella sua Ungheria ha ucciso il pluralismo,” *Il Foglio*, dicembre 9, 2025, <https://www.ilfoglio.it/esteri/2025/12/09/news/orba-n-proclama-il-diritto-di-liberta-di-parola-su-x-ma-nella-sua-ungheria-ha->

¹³ *DSA Library*

L'articolo 40 del DSA tenta di rispondere a questo problema, istituzionalizzando il trasferimento di informazioni dalle piattaforme alle autorità competenti e alla ricerca accademica. In base a tale disposizione, possono richiedere dati alle piattaforme sia le autorità di vigilanza sia i ricercatori accademici autorizzati.

Per conformarsi a questo obbligo, le piattaforme di grandi dimensioni sono tenute a predisporre appositi canali e infrastrutture per la comunicazione con ricercatori e autorità, in modo da garantire la trasmissione delle informazioni entro termini ragionevoli. I processi decisionali relativi alla gestione delle richieste di accesso ai dati coinvolgono inevitabilmente competenze tecniche e giuridiche interne alle aziende.

I ricercatori, per poter avanzare richieste di accesso ai dati, devono essere previamente accreditati dai Digital Services Coordinators (DSC), dimostrando il possesso di competenze adeguate e la legittimità scientifica del progetto di ricerca. Una volta ottenuta l'autorizzazione, i ricercatori possono rivolgersi direttamente alle piattaforme. Qualora queste decidano di negare l'accesso a determinate informazioni, sono tenute a motivare tale decisione. In questi casi, i ricercatori hanno comunque la possibilità di appellarsi alla Commissione europea, la quale, dopo aver valutato la controversia, può decidere se confermare il diniego oppure obbligare la piattaforma a fornire i dati richiesti.

L'obbligo di condivisione delle informazioni solleva tuttavia questioni rilevanti in materia di tutela della privacy degli utenti e di protezione della segretezza degli algoritmi e dei segreti commerciali delle aziende. Questi elementi rappresentano i principali motivi per cui la Commissione può ritenere legittimo non imporre alle piattaforme la divulgazione di determinate informazioni.

In conclusione, l'articolo 40 del DSA introduce un meccanismo innovativo, offrendo a ricercatori indipendenti e autorità pubbliche possibilità di accesso ai dati senza precedenti. Nonostante ciò, il problema dell'asimmetria informativa non risulta completamente risolto. In particolare, non è del tutto chiaro come possano essere garantiti controlli effettivi sulla veridicità e completezza delle informazioni fornite dalle piattaforme, le quali restano le uniche detentrici originarie dei dati e conservano la possibilità di selezionare, modificare o omettere informazioni rilevanti. Di conseguenza, per le autorità di vigilanza rimane strutturalmente complesso verificare l'affidabilità dei dati condivisi.

2.4. Il Digital Fairness Act

Nonostante l'entrata in vigore del Digital Services Act sia relativamente recente, sono già emerse diverse lacune nel quadro normativo europeo in materia di regolazione dei servizi digitali, che non riguardano esclusivamente il tema dell'asimmetria informativa. Tali criticità sono state riconosciute anche dalle istituzioni europee, che hanno avviato una riflessione sull'opportunità di introdurre ulteriori strumenti normativi. In questo contesto si inserisce l'iniziativa volta alla predisposizione del Digital Fairness Act, promossa dalla Commissione europea anche in risposta alle sollecitazioni provenienti dal Parlamento europeo e da alcuni Stati membri.

La presentazione formale della proposta legislativa è attualmente prevista tra il terzo e il quarto trimestre del 2026; di conseguenza, allo stato attuale, è possibile formulare soltanto ipotesi e previsioni generali in merito alla struttura e ai contenuti del futuro regolamento. Dai documenti preparatori e dalle prese di posizione istituzionali emerge tuttavia l'intenzione di intervenire su alcune aree specifiche, tra cui l'uso dei *dark patterns*, le pratiche di influencer marketing, i meccanismi che favoriscono comportamenti di dipendenza, la profilazione degli utenti e, in particolare, la tutela dei minori.¹⁴

Quest'ultimo profilo sembra assumere un ruolo centrale nell'elaborazione del Digital Fairness Act. Sia in seno alla Commissione sia all'interno del Parlamento europeo si registra infatti una crescente attenzione per i rischi connessi a un utilizzo problematico dei social media da parte dei minori. Nella risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 26 novembre, vengono richiamati diversi dati relativi alle abitudini digitali degli adolescenti europei, dai quali emerge un aumento significativo dell'uso intensivo degli smartphone e una diffusione non trascurabile di comportamenti riconducibili a forme di dipendenza. In particolare, viene evidenziato come una quota rilevante di giovani

¹⁴ Digital Fairness Act, consultato il 3 gennaio 2026, <https://digitalfairnessact.com/>

controlli il proprio dispositivo in maniera quasi costante e come circa un adolescente su quattro presenti modalità di utilizzo problematiche.¹⁵

Nella medesima risoluzione il Parlamento esprime un generale sostegno all'impostazione del DSA, pur sottolineando come, in alcuni ambiti, le disposizioni attualmente in vigore non risultino sufficientemente incisive. Viene pertanto evidenziata la necessità di rafforzare ulteriormente il livello di protezione, soprattutto con riferimento ai minori e ai meccanismi che favoriscono comportamenti di dipendenza. In questo quadro, uno degli aspetti ritenuti di maggiore interesse riguarda l'introduzione di un limite di età digitale e la definizione di sistemi efficaci di verifica dell'età da parte delle piattaforme online, tema che non era stato affrontato in maniera diretta dal DSA e che potrebbe trovare spazio nel futuro Digital Fairness Act.

La risoluzione propone l'introduzione di una soglia minima di 13 anni per l'accesso ai social media e di un limite di 16 anni al di sotto del quale sarebbe necessario il consenso dei genitori o dei tutori legali. Allo stesso tempo, viene evidenziato come i sistemi di verifica dell'età attualmente in uso presentino numerose criticità e risultino facilmente aggirabili. Per questo motivo, il Parlamento invita la Commissione a individuare soluzioni più efficaci e ad attribuire una maggiore responsabilità alle piattaforme, chiamate a sviluppare strumenti idonei a garantire il rispetto delle norme.

Infine, viene richiamata l'esigenza di prestare maggiore attenzione alle pratiche di progettazione delle piattaforme che favoriscono comportamenti di dipendenza, come lo scorrimento infinito dei contenuti e i meccanismi di ricompensa ciclici, ampiamente diffusi tra i principali servizi digitali.

In conclusione, con l'avvio dei lavori preparatori sul Digital Fairness Act le istituzioni europee sembrano riconoscere, seppur in maniera implicita, la necessità di rafforzare ulteriormente il quadro normativo vigente. In assenza di un testo definitivo, risulta difficile trarre conclusioni nette sul contenuto e sulla portata del futuro regolamento; tuttavia, dagli atti e dalle prese di posizione istituzionali emerge chiaramente la volontà di incrementare il livello di tutela dei minori negli ambienti digitali. L'impressione è che molti dei temi analizzati nel primo capitolo abbiano acquisito, negli ultimi anni, una crescente centralità nel dibattito pubblico e politico,

¹⁵ European Parliament, *Osservatorio legislativo (OEIL) – Documento riepilogativo 1874426*, consultato il 3 gennaio 2026 <https://oeil.europarl.europa.eu/oeil/fr/document-summary?id=1874426>

contribuendo a spingere le autorità europee a inserire in agenda nuovi interventi legislativi in materia.

La mancanza, allo stato attuale, di un intervento europeo organico e vincolante in materia di tutela dei minori online ha spinto diversi Stati membri a intervenire autonomamente, adottando soluzioni normative eterogenee e spesso divergenti.

2.5. I casi nazionali

In questo paragrafo si propone una rassegna comparativa di alcuni Paesi europei e dei diversi approcci normativi adottati per rispondere alle sfide poste dalla digitalizzazione e dall'uso dei social media, in particolare da parte dei minori. Il quadro che emerge è fortemente eterogeneo: mentre alcuni Stati hanno introdotto misure restrittive e preventive, altri hanno adottato soluzioni più gradualistiche, cercando di bilanciare la tutela della salute e dei diritti dei minori con le esigenze economiche e sociali legate all'ecosistema digitale.

Un approccio particolarmente restrittivo si riscontra in Paesi come la Francia e la Danimarca. Nel caso francese, già nel 2018 il Parlamento ha approvato una legge che consente di vietare l'uso dei cellulari nelle scuole fino ai 15 anni, misura che nella pratica ha portato a un ampio divieto dell'uso degli smartphone negli istituti scolastici.¹⁶ Negli anni successivi, il dibattito politico si è ulteriormente intensificato: alla fine del 2025 è stato discusso un disegno di legge volto ad estendere tali restrizioni all'intero ciclo del liceo e a introdurre un limite di età di 15 anni per l'accesso a numerose piattaforme di social media.¹⁷

¹⁶ "L'Assemblée vote l'interdiction du téléphone portable dans les écoles et les collèges," *Le Monde*, 7 giugno 2018, https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/06/07/l-assemblee-vote-l-interdiction-du-telephone-portable-dans-les-ecoles-et-les-colleges_5311263_823448.html

¹⁷ "Interdiction des portables au lycée: le gouvernement accélère sur une mesure à la faisabilité contestée," *Le Monde*, 31 dicembre 2025, <https://www.lemonde.fr/societe/article/2025/12/31/interdiction-des-portables-au-lycee-le-gouvernement-accelere-sur-une-mesure-a-la-faisabilite->

Un orientamento simile caratterizza anche il dibattito danese. A partire dal secondo semestre del 2025, il governo ha avviato la discussione su una proposta legislativa che mira a vietare agli studenti di portare il telefono a scuola fino ai 16 o 17 anni, prevedendo alcune esenzioni, ad esempio per motivi di salute. Secondo le intenzioni dell'esecutivo, la normativa dovrebbe entrare in vigore nell'anno scolastico 2026/2027¹⁸. Parallelamente, sono state avanzate proposte più radicali relative all'accesso ai social media, che prevedono il divieto di utilizzo per i minori di 13 anni e l'obbligo di consenso genitoriale per gli utenti di età inferiore ai 15 anni¹⁹.

Accanto ai casi nazionali già caratterizzati da interventi normativi concreti, è possibile osservare come, nei primi mesi del 2026, diversi Paesi europei abbiano annunciato l'intenzione di introdurre misure analoghe, in particolare con riferimento all'età minima di accesso ai social media. Tali dichiarazioni suggeriscono l'emergere di una tendenza politica condivisa, sebbene ancora in una fase preliminare e prevalentemente programmatica.

Il 3 febbraio 2026 il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato la volontà di rafforzare la protezione dei minori online, menzionando, tra le possibili misure, l'introduzione di un limite di età digitale fissato a 16 anni per l'accesso ai social media. Nello stesso contesto, Sánchez ha fatto riferimento all'esistenza di una possibile coalizione di Stati membri accomunati dall'obiettivo di tutelare i minori nello spazio digitale, senza tuttavia specificare quali Paesi ne facciano parte né il grado di formalizzazione di tale cooperazione²⁰.

In seguito a tali dichiarazioni, esponenti politici e fonti vicine al governo greco hanno segnalato la disponibilità del primo ministro Kyriakos Mitsotakis a valutare l'adozione di misure simili, indicando una convergenza di posizioni sul tema della protezione dei minori online.²¹

[contestee_6660190_3224.html](https://www.contestee.com/6660190_3224.html)

¹⁸ “Denmark Agrees Plan to Ban Mobile Phones from Schools,” *The Local Denmark*, 30 settembre 2025, <https://www.thelocal.dk/20250930/denmark-agrees-plan-to-ban-mobile-phones-from-schools>

¹⁹ “Denmark Becomes Latest European Country to Push Social Media Ban for Under-15s,” *Euronews*, 8 ottobre 2025, <https://www.euronews.com/next/2025/10/08/denmark-becomes-latest-european-country-to-push-social-media-ban-for-under-15s>.

²⁰ “España y Grecia sopesan prohibir redes sociales a adolescentes,” *El Economista*, 3 febrero 2026, <https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/espana-grecia-sopesan-prohibir-redes-sociales-adolescentes-20260203-798259.html>

Analogamente, all'inizio del 2026 anche alcuni rappresentanti del governo polacco hanno espresso l'intenzione di limitare l'accesso ai social media per i minori di 16 anni. In particolare, il viceministro per gli affari digitali ha fatto riferimento alla necessità di un coordinamento con altri Paesi europei, suggerendo un possibile sviluppo di iniziative comuni a livello interstatale²².

Un approccio più graduale emerge invece nel caso finlandese. A partire dall'attuale anno scolastico, è stato introdotto un divieto di utilizzo dei telefoni cellulari durante l'orario di lezione per studenti di ogni età, salvo diversa indicazione da parte dei docenti, mentre le pause restano escluse dalla restrizione.²³ Trattandosi di una normativa recente, è ancora prematuro valutarne gli effetti complessivi. Tuttavia, alcuni dati preliminari pubblicati dall'operatore di telecomunicazioni finlandese DNA mostrano un calo significativo del traffico dati nelle aree circostanti le scuole durante l'orario scolastico, con riduzioni medie comprese tra il 10% e il 20% e picchi fino al 70% in alcune regioni.²⁴

In conclusione, il fatto che, nell'arco di pochi mesi compresi tra novembre 2025 e gennaio 2026, numerosi Paesi europei abbiano annunciato l'intenzione di introdurre restrizioni all'uso dei social media suggerisce che l'evoluzione normativa in questo ambito sia ancora in una fase iniziale e in rapida trasformazione. Se, prima di questa accelerazione, l'ipotesi di un Digital Fairness Act poteva apparire ridondante rispetto al quadro esistente, le dinamiche più recenti mostrano con maggiore chiarezza l'esigenza di un intervento di armonizzazione a livello europeo, al fine di evitare una frammentazione eccessiva tra i diversi ordinamenti nazionali.

2.6. Il caso australiano

²¹ "Greece May Be Next to Ban Social Media Use by Minors," *in.gr*.
<https://www.in.gr/2026/02/03/english-edition/greece-may-next-ban-social-media-use-minors/>

²² "Poland to Introduce Legislation Blocking Under-16s from Social Media," <https://www.aa.com.tr/en/europe/poland-to-introduce-legislation-blocking-under-16s-from-social-media/3790665#>

²³ "Finland Restricts Use of Mobile Phones during School Day," *The Guardian*, 30 aprile 2025, https://www.theguardian.com/education/2025/apr/30/finland-restricts-use-of-mobile-phones-during-school-day?CMP=share_btn_url

²⁴ DNA: "Significant drop" in mobile data use since school phone ban <https://yle.fi/a/74-20188240>

L'Australia è il primo paese al mondo ad aver implementato una legge volta a limitare l'uso di vari social media al di sotto dei 16 anni. L'*Online Safety Amendment Act*, approvato nel novembre 2024, è entrato in vigore il 10 dicembre 2025. La legge prevede che alcune piattaforme, tra cui Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube e Twitch, impongano un limite di età per l'accesso e la creazione di un account. I criteri utilizzati per determinare quali piattaforme siano soggette all'obbligo di verifica dell'età includono: il ruolo centrale delle interazioni tra utenti; la possibilità di interagire con tutti o solo con determinati utenti; nonché la possibilità di pubblicare contenuti sulla piattaforma.²⁵

Le modalità attraverso cui le piattaforme possono effettuare il controllo dell'età sono molteplici: tra le più utilizzate figurano il riconoscimento facciale e l'impiego di documenti di identità al momento della creazione dell'account; in alcuni casi sono stati inoltre sperimentati controlli collegati al conto bancario. In caso di violazioni gravi e/o reiterate, il governo australiano ha previsto sanzioni fino a circa 50 milioni di dollari australiani a carico delle piattaforme. Non sono invece previste sanzioni per gli utenti né per i loro genitori.

Molte delle piattaforme interessate hanno criticato il regolamento, sostenendo che sarà difficile da applicare, facilmente aggirabile e fonte di ulteriori oneri per gli utenti. YouTube, in particolare, ha dichiarato che la restrizione potrebbe esporre i giovani utenti a contesti online meno sicuri. Inoltre, questi potrebbero continuare a utilizzare le piattaforme senza creare un account, venendo così meno anche il controllo parentale.

Ulteriori critiche hanno riguardato l'entità delle sanzioni previste: secondo alcuni osservatori, una multa di 50 milioni di dollari australiani potrebbe risultare insufficiente a dissuadere efficacemente aziende di grandi dimensioni come Meta. Altri hanno invece sottolineato il carattere limitato dell'ambito di applicazione della legge, che esclude, ad esempio, le applicazioni di incontri. A tal proposito, esponenti del governo australiano hanno chiarito che questa misura rappresenta soltanto il primo passo di un progetto normativo più ampio.²⁶ La normativa solleva inoltre rilevanti preoccupazioni in materia di

²⁵ "Australia has banned social media for kids under 16. How does it work?"

<https://www.bbc.com/news/articles/cwyp9d3ddqyo>

²⁶ *s Australia's social media ban for under 16s actually working ...*, YouTube video, pubblicato il 10 dicembre 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=RSJfjaYHeAg>

protezione dei dati personali. L'enorme quantità di dati sensibili che le piattaforme dovrebbero raccogliere e conservare per verificare l'età degli utenti potrebbe infatti comportare rischi significativi per la privacy.

Le opinioni dei diretti interessati, ossia gli adolescenti ai quali viene limitato l'accesso ai social media, appaiono finora contrastanti. Alcuni affermano di sentirsi più liberi e di disporre di maggiore tempo da dedicare ad altre attività. Altri, invece, mettono in dubbio l'efficacia della misura, sostenendo che una proibizione possa produrre effetti controproducenti, incentivando la violazione delle regole. Ulteriori critiche evidenziano il ruolo centrale che le piattaforme social svolgono come strumenti di comunicazione e socializzazione.²⁷

Due giovani australiani hanno infine deciso di adire le vie giudiziarie contro il governo, denunciando una presunta incompatibilità della misura con la costituzione, in quanto ritenuta lesiva della libertà di espressione e del diritto alla comunicazione dei minori.²⁸

Nel complesso, l'esperienza australiana rappresenta un caso di studio di particolare rilievo, poiché evidenzia sia le potenzialità sia le criticità di un intervento normativo radicale in un ambito caratterizzato da elevata complessità tecnica, sociale e giuridica. Sebbene sia ancora prematuro valutarne gli effetti concreti, il provvedimento ha già esercitato un'influenza significativa sul dibattito internazionale, contribuendo a legittimare l'ipotesi di interventi più incisivi in materia di tutela dei minori nello spazio digitale. Numerosi Stati hanno infatti annunciato l'intenzione di adottare misure analoghe.

2.7. Conclusione

²⁷ *media ban began and teens say it isn't working*, ABC News, 4 febbraio 2026, <https://www.abc.net.au/news/2026-02-05/social-media-ban-do-under-16s-think-it-is-working/106304064?utm>

²⁸ "Australia social media ban: Teens challenge law before High Court," *BBC News*, 27 novembre 2025, <https://www.bbc.com/news/articles/c9d9l7w1g8yo>

La risposta dei Paesi europei alle problematiche legate all'uso dei social media evidenzia come il tema sia ormai centrale nel dibattito politico contemporaneo. Il fatto che la maggior parte delle proposte o delle approvazioni legislative si sia concentrata negli ultimi mesi mostra come il processo normativo in questo ambito sia particolarmente dinamico e ancora in fase di evoluzione.

Il confronto tra i diversi Stati europei che hanno avanzato soluzioni legislative mette inoltre in luce il rischio di una frammentazione del quadro giuridico europeo, fornendo così una valida giustificazione all'intervento delle istituzioni dell'Unione volto a promuovere nuove iniziative normative e a prevenire ulteriori complicazioni all'interno del mercato unico.

In questo contesto, l'esperimento australiano rappresenta, e continuerà a rappresentare, un importante termine di paragone per gli altri Stati, offrendo indicazioni utili sia sulle misure potenzialmente più efficaci sia su quelle che potrebbero rivelarsi problematiche.

Nel complesso, la sicurezza sulle grandi piattaforme digitali e i rischi che esse comportano sono entrati stabilmente nell'agenda politica di numerosi Paesi; resta tuttavia da verificare in che misura tale attenzione si tradurrà in risposte normative concrete ed efficaci.

Capitolo 3 - Rappresentanza di interessi e attori internazionali

3.1. Introduzione

Gli avvenimenti descritti nel capitolo precedente non hanno lasciato le aziende tecnologiche indifferenti. L'implementazione di leggi che limitano l'accesso alle piattaforme a un'importante fetta di utenti o che introducono nuove regole nell'uso dei social media può avere conseguenze significative per le big tech.

In questo capitolo vengono approfondite le modalità con cui le aziende tecnologiche stanno reagendo alla spinta regolativa dell'Unione Europea; nello specifico, si analizza quali aziende stiano esercitando maggiore pressione sulle istituzioni e quali siano i canali più utilizzati per rappresentare i propri interessi.

Successivamente vengono esaminate anche le ripercussioni che le leggi europee stanno producendo sul piano geopolitico; si considerano quindi non solo le reazioni delle imprese, ma anche quelle di alcuni Stati, cercando di interpretare la situazione in chiave realista e concentrandosi sugli effetti che l'economia esercita sulle relazioni internazionali.

Poiché il capitolo tratta il tema delle lobby, è opportuno fare una premessa: la rappresentazione degli interessi da parte della sfera economica costituisce una modalità lecita attraverso cui le aziende possono cercare di influenzare le decisioni pubbliche. Non vi è pertanto alcuna intenzione di aderire a narrative complottiste secondo cui le

multinazionali determinerebbero i destini del sistema internazionale. L'obiettivo del capitolo è piuttosto quello di analizzare come le aziende tecnologiche rappresentino ormai uno degli attori economici principali nel contesto globale e il peso che, di conseguenza, esercitano sulla politica.

3.2. Le big tech

Le grandi aziende tecnologiche non possono essere considerate semplicemente come attori economici tradizionali. Nel corso degli ultimi anni, il loro ruolo si è progressivamente esteso fino a includere una dimensione chiaramente politica, che rende queste imprese interlocutori centrali nei processi decisionali pubblici. La loro influenza non deriva da un singolo fattore, ma dall'intreccio tra potere economico, controllo di infrastrutture digitali essenziali e capacità di incidere, in modo diretto e indiretto, sulla definizione delle politiche pubbliche.

Un primo elemento da considerare è la straordinaria disponibilità di risorse economiche di cui dispongono le Big Tech.²⁹ Tali risorse permettono a queste aziende di sostenere nel tempo strategie di lobbying complesse e altamente professionalizzate, difficilmente accessibili alla maggior parte degli altri attori privati. L'attività di influenza politica non si limita, infatti, a interventi sporadici, ma si traduce in una presenza costante nei principali centri decisionali, supportata da consulenti legali, esperti di policy e uffici dedicati alle relazioni istituzionali.³⁰

Accanto a questa dimensione più tradizionale del lobbying, emerge una forma di influenza indiretta legata alla posizione strutturale che le piattaforme digitali occupano nella società contemporanea. Le Big Tech gestiscono spazi fondamentali per la comunicazione, l'informazione e l'attività economica, diventando infrastrutture di fatto indispensabili, sia per la società civile che per la classe politica. Questa centralità rafforza la loro capacità di presentarsi come attori "inevitabili" nel dibattito regolatorio e

²⁹ *OpenSecrets.org*, sito web del Center for Responsive Politics, consultato il 2 febbraio 2026, <https://www.opensecrets.org>

³⁰ *Corporate Europe Observatory*, consultato il 3 febbraio 2026, <https://corporateeurope.org/en>

contribuisce a consolidare la percezione della loro competenza tecnica come risorsa necessaria per il legislatore.³¹

Un ulteriore aspetto rilevante riguarda l'accesso privilegiato ai processi decisionali. Le grandi aziende tecnologiche partecipano regolarmente a consultazioni pubbliche, audizioni parlamentari e gruppi di lavoro istituzionali, spesso in qualità di esperti del settore. Tale partecipazione, pur formalmente legittima, riduce la distanza tra interessi privati e decisioni pubbliche e rafforza il ruolo delle Big Tech come soggetti attivamente coinvolti nella definizione delle regole che le riguardano.

Infine, l'influenza politica di queste aziende si manifesta anche attraverso il sostegno a un ampio ecosistema di produzione del sapere, che comprende think tank, centri di ricerca, università e organizzazioni della società civile. Il finanziamento di studi, progetti di ricerca e iniziative di policy contribuisce a orientare il dibattito pubblico e a legittimare specifiche interpretazioni dei problemi legati alla regolamentazione delle piattaforme digitali. In questo modo, l'azione delle Big Tech non si limita alla sfera istituzionale, ma incide anche sul contesto culturale e intellettuale in cui le politiche vengono formulate.³²

Nel loro complesso, questi elementi mostrano come le Big Tech non siano soltanto destinatari della regolamentazione pubblica, ma partecipino attivamente alla sua costruzione, collocandosi in una posizione intermedia tra sfera economica e sfera politica.

3.3. L'influenza sull'Unione Europea

Negli ultimi quindici anni, l'Unione Europea si è progressivamente affermata come uno dei principali centri mondiali del lobbying regolatorio, in particolare nel settore digitale. L'intensificazione dell'attività normativa europea, con l'adozione di leggi come il GDPR, il DSA, il DMA e l'AI Act, ha trasformato Bruxelles in un luogo decisionale in

³¹ Parlamento europeo, *Think Tank – Documenti e analisi del Parlamento europeo*, consultato il 20 febbraio 2026, <https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/home>

³² *Corporate Europe Observatory*, "Big Tech Lobby Budgets Hit Record Levels," ottobre 2025, <https://corporateeurope.org/en/2025/10/big-tech-lobby-budgets-hit-record-levels>

grado di incidere non solo sul mercato interno, ma anche sull'assetto globale della governance tecnologica. Questo fenomeno, noto come "Brussels Effect", descrive la capacità dell'UE di influenzare altri Paesi attraverso i propri standard regolatori, spingendo le multinazionali ad adeguarsi a tali norme su scala mondiale.³³

La crescente pressione normativa ha stimolato le grandi aziende tecnologiche a rafforzare la propria presenza istituzionale e a incrementare gli investimenti in lobbying. Secondo i dati del Registro per la Trasparenza dell'UE, aziende come Meta, Google, Amazon, Microsoft e Apple figurano stabilmente tra i soggetti con i più elevati livelli di spesa dichiarata per attività di rappresentanza di interessi a Bruxelles.³⁴ Parallelamente, il numero di lobbisti accreditati e di incontri registrati con membri della Commissione europea e del Parlamento europeo è aumentato significativamente nell'ultimo decennio.

Stime di organizzazioni indipendenti indicano che, negli ultimi anni, la spesa complessiva delle principali imprese tecnologiche per attività di lobbying presso le istituzioni dell'UE ha superato i cento milioni di euro annui, con un incremento costante rispetto alla seconda metà degli anni 2010.³⁵ Questa crescita appare strettamente correlata all'avvio dei grandi dossier regolatori digitali, suggerendo che l'aumento della pressione normativa abbia generato una risposta organizzata e sistemica da parte delle aziende interessate.

Bruxelles rappresenta quindi non solo il luogo di adozione di norme destinate a influenzare il mercato globale, ma anche un'arena dove si incontrano grandi operatori economici e istituzioni pubbliche. In questo senso, l'attività di lobbying delle Big Tech nell'UE non può essere interpretata esclusivamente come una reazione a singoli provvedimenti, bensì come parte di un disegno più ampio volto a incidere sulla definizione stessa delle regole del mercato digitale europeo e, indirettamente, globale.

Se nella prima parte abbiamo descritto la crescita della presenza delle Big Tech a Bruxelles, è ora utile analizzare i dati più recenti relativi alla spesa, alla concentrazione delle aziende e all'intensità degli incontri con le istituzioni. Dal 2021 al 2025, la spesa

³³ *The Digital Services Act and the Brussels Effect in Platform Content Moderation*, Chicago Journal of International Law, University of Chicago Law School, <https://cjl.uchicago.edu/print-archive/digital-services-act-and-brussels-effect-platform-content-moderation>

³⁴ European Union, *Transparency Register*, consultato il 20 febbraio 2026, <https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do>.

³⁵ Corporate Europe Observatory (CEO)

totale in lobbying del settore tecnologico è passata da 97 a 151 milioni di euro. La distribuzione di questa spesa evidenzia un'alta concentrazione: le dieci aziende tecnologiche più attive hanno investito complessivamente 49 milioni di euro sui 151 totali, Meta con dieci milioni di euro è l'azienda che spende di più non solo tra quelle tecnologiche, ma in assoluto.

Un confronto con altri settori rende l'entità del fenomeno ancora più chiara. Tra le sei aziende che nel 2025 hanno speso di più in lobby, cinque appartengono al settore tecnologico. Prendendo le principali aziende dei settori farmaceutico, finanziario e automobilistico, la spesa totale non supera i 43 milioni di euro, risultando quindi inferiore a quella delle dieci maggiori aziende tecnologiche.

Non sorprende, quindi, che all'aumento della spesa corrisponda una crescita del numero di lobbisti a tempo pieno e degli incontri con le istituzioni. Tra gennaio e giugno 2025, i lobbisti legati alle Big Tech hanno incontrato membri dello staff della Commissione Europea ben 146 volte, più di un incontro per giorno lavorativo. Questi incontri hanno riguardato principalmente temi come l'intelligenza artificiale, l'uso dei dati, il DSA e il futuro Digital Fairness Act.³⁶

Da questi dati emerge chiaramente come il settore tecnologico stia rapidamente consolidando la propria influenza sulle istituzioni europee. Il confronto con altri settori tradizionalmente protagonisti della lobby dimostra l'eccezionale capacità delle Big Tech di investire risorse economiche e umane per incidere sulle regole del mercato digitale.

I metodi attraverso cui le grandi imprese cercano di influenzare l'agenda politica e l'opinione pubblica non si esauriscono nel lobbying istituzionale diretto. Accanto agli incontri con i decisori pubblici e alla partecipazione alle consultazioni formali, un ruolo sempre più rilevante è svolto da forme di lobbying indiretto, tra cui il finanziamento di testate giornalistiche specializzate, centri di ricerca e think tank.

I think tank occupano una posizione peculiare all'interno dell'ecosistema politico: si collocano in uno spazio intermedio tra società civile, mondo accademico e decisori pubblici. Formalmente indipendenti, queste organizzazioni producono analisi, rapporti e raccomandazioni di policy con l'obiettivo dichiarato di contribuire al miglioramento delle politiche pubbliche. Nel breve periodo, la loro influenza si manifesta attraverso la

³⁶ "Big Tech Lobbying in Brussels: Digital Markets Act and Digital Services Act," *Politico Europe*, <https://www.politico.eu/article/big-tech-lobbying-brussels-digital-markets-act-digital-services-act/>

partecipazione a consultazioni, audizioni parlamentari ed eventi istituzionali; nel lungo periodo, tuttavia, il loro ruolo può risultare ancora più incisivo, poiché contribuiscono a definire il linguaggio, le categorie interpretative e le priorità attraverso cui determinati problemi vengono inquadrati nel dibattito pubblico.

Negli ultimi anni, l'impegno delle grandi aziende tecnologiche nel finanziare think tank e centri di ricerca è aumentato in modo significativo. Sebbene non sia sempre possibile ricostruire con precisione l'entità di tali finanziamenti data la limitata trasparenza di molte di queste organizzazioni, diverse analisi evidenziano un ampliamento del numero di think tank che ricevono fondi, sponsorizzazioni o contributi progettuali da parte delle principali piattaforme digitali.³⁷ In molti casi, tali finanziamenti non assumono la forma di un controllo diretto sui contenuti prodotti, ma si configurano come partnership, membership o sostegno a specifici progetti di ricerca.

La lista delle organizzazioni coinvolte comprende numerosi think tank europei, o comunque attivi nel contesto di Bruxelles e in costante dialogo con le istituzioni dell'Unione. Questi centri partecipano regolarmente a conferenze, tavole rotonde e consultazioni su temi quali regolazione delle piattaforme, intelligenza artificiale, governance dei dati e concorrenza digitale. Pur dichiarandosi indipendenti e pluralisti, il loro modello di finanziamento solleva interrogativi rilevanti sul rapporto tra autonomia analitica e dipendenza economica.³⁸

La questione non riguarda necessariamente l'esistenza di un'influenza diretta o di un condizionamento esplicito, quanto piuttosto la possibilità che il sostegno finanziario contribuisca a orientare priorità, linguaggio e cornici interpretative. In questo senso, emerge un problema strutturale: è possibile discutere di regolazione del settore digitale in maniera pienamente neutrale quando una parte significativa delle risorse per la produzione di conoscenza proviene proprio dagli attori maggiormente interessati all'esito di tale regolazione?

Questa dinamica, più sottile rispetto al lobbying tradizionale, rappresenta una forma di influenza indiretta che agisce non solo sui decisori politici, ma anche sul terreno

³⁷ *Corporate Europe Observatory*, "Big Tech Lobby Budgets Hit Record Levels."

³⁸ Amon Barros e Scott Taylor, "Think Tanks, Business and Civil Society: The Ethics of Promoting Pro-corporate Ideologies," *Journal of Business Ethics* 162, no. 3 (2020): 505–17, <https://doi.org/10.1007/s10551-018-4007->

più ampio della formazione del consenso e della definizione delle categorie attraverso cui il dibattito pubblico viene costruito.

3.4. Opacità nel processo decisionale

L'intensificazione dell'attività di lobbying delle grandi aziende digitali non si è tradotta, per quanto è dato sapere, in casi eclatanti di corruzione delle istituzioni europee. Ciò nonostante, negli ultimi anni sono emerse alcune criticità: dinamiche che, pur non rientrando nella sfera dell'illegalità, sollevano dubbi circa la trasparenza dei rapporti tra l'Unione e le grandi piattaforme, nonché possibili conflitti di interesse.

Un esempio che ha suscitato diversi interrogativi è quello delle *revolving doors*, ossia il passaggio di funzionari pubblici o titolari di cariche elettive che, una volta concluso il proprio mandato presso le istituzioni, vengono assunti da aziende direttamente interessate dalle policy sulle quali avevano precedentemente lavorato.

Questa pratica ha riguardato vari membri del Parlamento europeo e dello staff della Commissione europea che, al termine del proprio mandato istituzionale, hanno assunto incarichi presso grandi imprese tecnologiche o società di consulenza attive nella rappresentanza dei loro interessi. Il fenomeno non è illegale ed è disciplinato dal quadro normativo europeo. Tuttavia, il Mediatore europeo ha più volte evidenziato la necessità di rafforzare i controlli e di adottare un approccio più restrittivo nella valutazione di tali passaggi di carriera.³⁹

Il rischio, infatti, è che ex dipendenti pubblici possano trasferire alle aziende informazioni sensibili o, più verosimilmente, utilizzare la rete di contatti e la conoscenza delle procedure istituzionali per accrescere la capacità di influenza delle imprese nei confronti del decisore pubblico.

Un secondo elemento ritenuto critico riguarda lo squilibrio negli incontri con i decisori pubblici durante la fase di elaborazione delle principali normative digitali europee, come il DSA e il DMA. I dati ricavabili dal Registro per la Trasparenza dell'Unione Europea mostrano una netta prevalenza di riunioni con rappresentanti delle

³⁹ European Ombudsman, *Decisione 155953*, consultato il 10 febbraio 2026, <https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/it/155953>

Big Tech rispetto a quelle svolte con associazioni della società civile o organizzazioni non governative.⁴⁰ Il rischio che ne deriva è che tale sproporzione – in alcune analisi quantificata intorno al 75% degli incontri complessivi – possa incidere sulla definizione delle priorità e sulla selezione delle informazioni che alimentano il dibattito regolatorio. Inoltre, in contesti ad alta complessità tecnica come quello digitale, la dipendenza informativa delle istituzioni da attori dotati di risorse, expertise e dati proprietari tende ad accentuare ulteriormente questo squilibrio.

In conclusione, il rischio principale appare essere quello di una progressiva normalizzazione di relazioni strette e continuative tra decisori pubblici e attori economici dominanti, con possibili effetti sulla definizione delle cornici interpretative e sulla costruzione dell'agenda politica. In tale prospettiva, più che parlare di corruzione sistemica, risulta più appropriato fare riferimento a vulnerabilità strutturali del sistema di governance europea, in cui l'elevata concentrazione di risorse economiche e competenze tecniche nelle mani di pochi attori privati può generare asimmetrie di influenza difficilmente compensabili attraverso i soli strumenti formali di trasparenza.

3.5. Correnti oceaniche

I regolamenti digitali europei hanno ricevuto l'attenzione non solo delle aziende interessate, ma anche di molti stati. Alcuni stati guardano al quadro giuridico europeo con interesse, considerando la possibilità di imitare l'Europa: altri vedono invece nelle leggi europee una minaccia e fanno forti pressioni sulle istituzioni di Bruxelles affinché queste allentino i regolamenti. La regolazione digitale, da ambito prevalentemente tecnico, è così divenuta progressivamente terreno di confronto politico e diplomatico tra attori statali.

In questo contesto è degna di nota la reazione statunitense ai regolamenti digitali europei; l'amministrazione Trump e vari esponenti repubblicani hanno espresso critiche particolarmente dure nei confronti di misure come il *Digital Services Act* (DSA), qualificandole come forme di censura e limitazioni della libertà di espressione. Sin

⁴⁰ *Corporate Europe Observatory*, "Lobby Network: Big Tech's Web of Influence in the EU," agosto 2021, <https://corporateeurope.org/en/2021/08/lobby-network-big-techs-web-influence-eu>

dall'insediamento di Trump alla Casa Bianca, diversi rappresentanti del Partito Repubblicano hanno manifestato una crescente insofferenza verso la regolazione europea del settore digitale. Tra questi, il presidente della Federal Communications Commission, Brendan Carr, ha definito il DSA incompatibile con i principi della libertà di parola.⁴¹

Anche personaggi di rilievo dell'amministrazione americana hanno commentato in maniera pesante le politiche digitali europee; il vicepresidente J. D. Vance, nel corso di un discorso particolarmente critico tenuto a febbraio 2025 a Monaco di Baviera ha commentato anche la moderazione dei contenuti online, aggiungendola alla lista dei "nemici interni" che minacciano la democrazia europea.⁴² Le principali accuse rivolte al DSA da Vance e altri rappresentanti repubblicani riguardano la presunta attribuzione alle istituzioni europee di un ampio margine discrezionale nella rimozione dei contenuti online. È opportuno tuttavia ricordare che il regolamento disciplina le procedure relative alla gestione dei contenuti illegali, senza definire autonomamente quali contenuti debbano essere considerati tali, materia che resta di competenza degli Stati membri. L'obiettivo di questa analisi non è valutare nel merito la compatibilità del DSA con la libertà di espressione, bensì esaminare la costruzione politica del conflitto regolatorio.

La linea dell'Europa liberticida viene ulteriormente confermata da un documento della commissione giudiziaria della camera pubblicato il 3 febbraio 2026.⁴³ Il documento, intitolato *The Threat of Foreign Censorship* conta circa 160 pagine nelle quali viene avanzata la tesi che le istituzioni europee portano avanti da circa un decennio politiche volte a censurare contenuti online, con delle forti ripercussioni sui cittadini americani. Secondo il rapporto, la commissione europea avrebbe preso di mira dei temi particolari, come la retorica populista, satira politica, contenuti anti-UE e contro l'immigrazione. Le piattaforme sarebbero quindi tenute a rimuovere ogni contenuto che riguardi questi argomenti.⁴⁴

⁴¹ "EU Content Law Incompatible with U.S. Free Speech Tradition, Says FCC's Carr," *Reuters*, 3 marzo 2025, <https://www.reuters.com/technology/eu-content-law-incompatible-with-us-free-speech-tradition-says-fccs-carr-2025%E2%80%9103%E2%80%9103/>

⁴² "L'invettiva di Vance contro l'Europa illiberale, impaurita, sovietica," *Il Foglio*, 14 febbraio 2025, <https://www.ilfoglio.it/esteri/2025/02/14/news/l-invettiva-di-vance-contro-l-europa-illiberale-impaurita-sovietica-7425018/>

⁴³ House Judiciary Committee (U.S.), *The Foreign Censorship Threat, Part II*, 3 febbraio 2026, <https://judiciary.house.gov/sites/evo-subsites/republicans-judiciary.house.gov/files/2026-02/THE-FOREIGN-CENSORSHIP-THREAT-PART-II-2-3-26.pdf>

⁴⁴ House Judiciary Committee (U.S.), 3, *The Foreign Censorship Threat, Part II*, 3

È significativo osservare come, in questo rapporto si ha un primo vero cambio di narrazione sulle big tech: se storicamente tra i repubblicani, ed in particolare nel pensiero Maga le grandi piattaforme venivano viste come i nemici censoratori vicini alla sinistra, adesso sono solo delle vittime delle istituzioni europee, le quali con la loro spinta regolatrice le obbligano a censurare alcuni contenuti.

La relazione va avanti descrivendo le ripercussioni che le politiche europee hanno sui cittadini americani: i contenuti europei che vengono rimossi vengono rimossi per tutti, non solo gli europei, cambiando così l'esperienza che i cittadini statunitensi hanno sulle piattaforme. Un ulteriore rischio è che per praticità le piattaforme allarghino i regolamenti anche al di fuori dell'UE, per mantenere le loro policy omogenee a livello globale.

La commissione giudiziaria della camera muove anche delle accuse abbastanza pesanti verso Bruxelles, nella relazione viene dichiarato che varie elezioni europee, sia nazionali che no, siano state oggetto di interferenze tra il 2023 e il 2025. Non si parla di interferenze esterne ma interne, avvenute anche tramite la censura delle piattaforme.⁴⁵

La relazione si conclude sollecitando un intervento più deciso degli Stati Uniti a tutela della libertà di espressione online. L'amministrazione americana, in effetti, non si è limitata alla dimensione retorica. Il 23 dicembre, il Segretario di Stato Marco Rubio ha annunciato restrizioni sui visti nei confronti di Thierry Breton, ex Commissario europeo coinvolto nella preparazione del DSA, nonché di alcuni attivisti europei impegnati nel contrasto alla disinformazione online.⁴⁶

Successivamente, nel febbraio 2026, la sottosegretaria di Stato per la diplomazia e gli affari pubblici, Sarah Rogers, ha dichiarato l'intenzione degli Stati Uniti di finanziare iniziative volte a promuovere la libertà di espressione in Europa.⁴⁷ Pur non emergendo evidenze di un diretto condizionamento delle scelte normative europee, tali iniziative segnalano un livello di conflittualità politica che trascende la dimensione puramente tecnica della regolazione.

⁴⁵ House Judiciary Committee (U.S.), *The Foreign Censorship Threat, Part II*, 13

⁴⁶ "US Targets Former EU Commissioner, Activists with Visa Bans over Alleged Censorship," *Reuters*, 23 dicembre 2025, <https://www.reuters.com/legal/government/us-targets-former-eu-commissioner-activists-with-visa-bans-over-alleged-2025-12-23/>

⁴⁷ "US to Fund Free Speech Initiatives in Europe, Trump Official Says," *Reuters*, 9 febbraio 2026, <https://www.reuters.com/world/us-fund-free-speech-initiatives-europe-trump-official-says-2026-02-09/>

Non è semplice determinare quali siano le vere motivazioni che hanno portato l'amministrazione Trump a opporsi così energicamente alle politiche europee, e a sposare all'improvviso le istanze delle big tech. Sebbene il movente della difesa della libertà sia l'unica motivazione ufficiale, non possono essere esclusi fattori di natura economica e strategica.

Le forti pressioni statunitensi verso Bruxelles sembrerebbero coincidere con la volontà dell'amministrazione Trump di proteggere gli interessi statunitensi nel settore tecnologico; le regolazioni europee vengono infatti percepite come una potenziale minaccia economica, ponendo eccessivi limiti in nome della tutela dell'utente e dei suoi dati. Il settore tecnologico rappresenta uno degli ambiti più rilevanti per l'economia statunitense e il mercato europeo costituisce uno spazio di primaria importanza per le grandi piattaforme americane. Anche in questa chiave si potrebbe leggere il cambio di registro apportato dai repubblicani verso le grandi piattaforme, che da nemici censoratori passano ad essere delle aziende statunitensi che hanno infranto le leggi americane solo perché sotto pressione europea.

3.6. Conclusione

Le strategie che le aziende tecnologiche stanno mettendo in atto evidenziano come le nuove regole europee non siano loro gradite. I tentativi di influenza messi in campo da queste imprese sembrano orientati prevalentemente verso un obiettivo: la deregolamentazione. Un mercato caratterizzato da minori vincoli normativi e da tutele meno stringenti per i consumatori può rappresentare, per un'azienda del settore tecnologico, una situazione potenzialmente più redditizia.

Gli avvenimenti analizzati nel capitolo mostrano inoltre come l'interdipendenza tra economia e politica incida profondamente sulla natura dei rapporti tra Stati. I legislatori europei, sia a livello nazionale sia sovranazionale, dovranno quindi confrontarsi con diverse sfide. Le grandi aziende tecnologiche cercheranno infatti di preservare condizioni di mercato favorevoli e il più possibile flessibili. Anche le pressioni internazionali costituiscono un elemento rilevante: gli Stati Uniti, ad esempio, hanno più

di una ragione per sostenere un allentamento della regolamentazione europea e l'amministrazione Trump si è distinta per un approccio particolarmente assertivo nelle relazioni internazionali. Considerate le potenziali ripercussioni economiche delle normative europee, non si può escludere che in futuro possano emergere tensioni più marcate nei rapporti transatlantici.

Se l'Europa intende perseguire l'obiettivo di una maggiore tutela dei cittadini rispetto ai rischi connessi ai social media, i legislatori dovranno tenere conto delle difficoltà che tale percorso comporta. In questa sfida, come in molte altre, un coordinamento effettivo tra gli Stati membri appare più che mai necessario.

Conclusioni

L'analisi avanzata in questo elaborato si compone di tre capitoli che affrontano aspetti diversi dello stesso tema. Nel primo capitolo si analizza il fenomeno dei social media da un punto di vista sociale e psicologico; il secondo capitolo è dedicato all'aspetto giuridico e il terzo a quello economico e geopolitico.

Dal primo capitolo emerge che non esistono ancora opinioni univoche sull'effetto che i social media hanno sulla salute mentale e sulle abitudini sociali della popolazione. La maggioranza della comunità scientifica concorda tuttavia sul fatto che un'eccessiva esposizione al telefono e alle piattaforme in tenera età e durante l'adolescenza possa nuocere alla salute o amplificare problemi preesistenti. Alcune caratteristiche dei social media sembrano emergere con maggiore frequenza negli studi: molte piattaforme sono progettate per massimizzare il tempo trascorso dall'utente al loro interno; per ottenere tale risultato, le principali aziende tecnologiche utilizzano meccanismi simili a quelli del gioco d'azzardo, potenzialmente in grado di generare dipendenza e incidere negativamente sullo sviluppo. L'uso dei social media può quindi essere, in alcuni casi, accostato a dinamiche proprie dell'uso di sostanze. Tali evidenze dovrebbero essere sufficienti a mobilitare legislatori e società civile al fine di prevenire ulteriori danni.

Ciò, in parte, sta già avvenendo: l'attenzione verso questo problema è aumentata significativamente negli ultimi anni. Dal periodo pandemico in poi sono cresciuti in modo esponenziale gli studi accademici che includono tra le parole chiave termini come "dipendenza" e "social media". Numerosi Stati hanno mostrato un'attenzione crescente verso il fenomeno, giungendo spesso alla conclusione che interventi regolatori siano necessari. Anche la coscienza collettiva sul tema è cambiata rapidamente: mentre in passato il problema era discusso da pochi, oggi rappresenta un argomento ampiamente

dibattuto. Si osserva, ad esempio, che nelle generazioni più recenti di genitori vi sia una maggiore consapevolezza dei rischi legati a un'esposizione precoce ai social media; se in precedenza mancavano strumenti e conoscenze sufficienti per definire regole familiari adeguate, oggi molti neogenitori adottano approcci più prudenti.

Nel secondo capitolo vengono analizzati i casi nazionali più avanzati dal punto di vista giuridico. La maggioranza degli interventi presenta un'impostazione di tipo proibizionista e l'unico paese che ha già implementato misure significative, l'Australia, riscontra alcune difficoltà nell'applicazione delle regole: molti giovani utenti trovano infatti modalità per aggirare le restrizioni e accedere comunque alle piattaforme. Sebbene nei prossimi anni possano emergere strumenti più efficaci per garantire il rispetto delle norme, la via proibizionista non può rappresentare l'unica soluzione. È necessaria anche una maggiore consapevolezza e un lavoro di sensibilizzazione. Lo Stato può, ad esempio, introdurre programmi di educazione digitale nelle scuole affinché le nuove generazioni sviluppino un uso più responsabile degli strumenti tecnologici. Una maggiore conoscenza è richiesta soprattutto da parte dei genitori: se è vero che oggi è più comune trovare famiglie che impongono restrizioni all'uso del telefono, è altrettanto vero che non è raro osservare bambini molto piccoli assorbiti da un feed infinito tramite dispositivi mobili.

Il terzo capitolo mostra come un processo normativo volto a limitare l'uso dei social media e a tutelare gli utenti, anche a discapito delle grandi aziende tecnologiche, sia tutt'altro che scontato. Il peso economico di tali imprese consente loro di esercitare una pressione significativa, sia attraverso attività di lobbying sia mediante l'influenza sull'opinione pubblica.

Senza ricorrere a teorie complottiste, è possibile osservare come grandi aziende abbiano storicamente esercitato pressioni con l'obiettivo di massimizzare i profitti, talvolta anche a scapito della salute pubblica. L'esempio delle industrie del tabacco è emblematico: per decenni esse hanno cercato di ostacolare restrizioni al consumo di sigarette, pur essendo consapevoli dei danni sanitari associati.

Il conflitto tra libertà economica e tutela di diritti che richiedono l'intervento dello Stato è, del resto, antico quanto lo Stato di diritto stesso. Ciò appare evidente anche nell'ultimo paragrafo del terzo capitolo: il confronto tra Stati Uniti e Unione Europea mette in luce la differenza tra due tradizioni di pensiero. La cultura libertaria americana tende a privilegiare la libertà individuale, attribuendo al singolo la responsabilità di

decidere cosa sia meglio per la propria salute. Nell'Europa continentale è invece più diffusa la tutela dei cosiddetti diritti positivi, come dimostrano il sistema sanitario nazionale o il sistema pensionistico. Pur condividendo alcuni aspetti della teoria libertaria, ritengo che i singoli individui non siano in grado di confrontarsi ad armi pari con aziende che possiedono risorse economiche paragonabili a quelle di interi Stati; nel caso delle piattaforme social, risulta pertanto necessario un intervento pubblico.

Ritengo infine che, nell'arco di venti anni, potremmo guardare a un bambino che utilizza determinati social media con lo stesso sguardo critico con cui oggi si osserverebbe un dodicenne accendersi una sigaretta.

BIBLIOGRAFIA

- AA. “Poland to Introduce Legislation Blocking Under-16s from Social Media.”
- Avcı, Aydın, e Ayşe Sevim Ünal. “Assessment of Internet and Social Media Addiction Levels in Adolescents Aged 12–18 Years by Nurses: A Multicenter Cross-Sectional Study.” *Journal of Child & Adolescent Psychiatric Nursing* (2024). <https://doi.org/10.1111/jcap.70004>.
- Cheng, Cecilia, Yan Ching Lau, Linus Chan, e Jeremy W. Luk. “Prevalence of Social Media Addiction Across 32 Nations: Meta-Analysis with Subgroup Analysis of Classification Schemes and Cultural Values.” *Addictive Behaviors* 117 (2021): 106845. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2021.106845>.
- Conte, Giulia, Giorgia Di Iorio, Dario Esposito, Sara Romano, Fabiola Panvino, Susanna Maggi, Benedetta Altomonte, Maria Pia Casini, Mauro Ferrara, et al. “Scrolling Through Adolescence: A Systematic Review of the Impact of TikTok on Adolescent Mental Health.” *European Child & Adolescent Psychiatry* 34 (2024): 1511–1527. <https://doi.org/10.1007/s00787-024-02581-w>.
- EU Digital Services Act. “Digital Services Act – Article 42.” https://www.eu-digital-services-act.com/Digital_Services_Act_Article_42.html.
- EUNews. “L’UE all’attacco di Elon Musk: multa da 120 milioni di euro a X per violazioni del DSA.” December 5, 2025. <https://www.eunews.it/2025/12/05/lue-allattacco-di-elon-musk-multa-da-120-milioni-di-euro-a-x-per-violazioni-del-dsa/>.

- Euronews. “Denmark Becomes Latest European Country to Push Social Media Ban for Under-15s.” October 8, 2025.
<https://www.euronews.com/next/2025/10/08/denmark-becomes-latest-european-country-to-push-social-media-ban-for-under-15s>.
- European Parliament Think Tank. *European Parliamentary Research Service*. Accessed February 20, 2026.
<https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/home>.
- European Union. *Transparency Register*. Accessed February 20, 2026.
- Guardian, The. “Finland Restricts Use of Mobile Phones during School Day.” April 30, 2025.
<https://www.theguardian.com/education/2025/apr/30/finland-restricts-use-of-mobile-phones-during-school-day>.
- Haidt, Jonathan. *La generazione ansiosa. Come i social hanno rovinato i nostri figli*. Milano: Rizzoli, 2024.
- Han, Byung-Chul. *Infocrazia. Le nostre vite manipolate dalla rete*. Trad. Federica Buongiorno. Torino: Einaudi, 2023.
- House Judiciary Committee (U.S.). *The Foreign Censorship Threat, Part II*. February 3, 2026. <https://judiciary.house.gov/sites/evo-subsites/republicans-judiciary.house.gov/files/2026-02/THE-FOREIGN-CENSORSHIP-THREAT-PART-II-2-3-26.pdf>.
- Il Foglio. “L’invettiva di Vance contro l’Europa illiberale, impaurita, sovietica.” February 14, 2025.
<https://www.ilfoglio.it/esteri/2025/02/14/news/l-invettiva-di-vance-contro-l-europa-illiberale-impaurita-sovietica-7425018/>.
- in.gr. “Greece May Be Next to Ban Social Media Use by Minors.” February 3, 2026.

<https://www.in.gr/2026/02/03/english-edition/greece-may-next-ban-social-media-use-minors/>.

- Kannan, V. D., A. Kapoor, et al. "US Trends in Social Isolation, Social Engagement, and Loneliness: 2003–2020." *PLoS One* (2022).
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9811250/>.
- Le Monde. "Interdiction des portables au lycée: le gouvernement accélère sur une mesure à la faisabilité contestée." December 31, 2025.
https://www.lemonde.fr/societe/article/2025/12/31/interdiction-des-portables-au-lycee-le-gouvernement-accelere-sur-une-mesure-a-la-faisabilite-contestee_6660190_3224.html.
- Le Monde. "L'Assemblée vote l'interdiction du téléphone portable dans les écoles et les collèges." June 7, 2018.
https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/06/07/l-assemblee-vote-l-interdiction-du-telephone-portable-dans-les-ecoles-et-les-colleges_5311263_823448.html.
- Lembke, Anna. *Dopamine Nation: Finding Balance in the Age of Indulgence*. New York: Dutton, 2021.
- Marengo, Davide, M. A. Fabris, C. Longobardi, e M. Settanni. "Smartphone and Social Media Use Contributed to Individual Tendencies towards Social Media Addiction in Italian Adolescents during the COVID-19 Pandemic." *Addictive Behaviors* 126 (2022): 107204. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2021.107204>.
- Nesi, Jacqueline, et al. "Emotional Responses to Social Media Experiences Among Adolescents: Longitudinal Associations with Depressive Symptoms." *Journal of Clinical Child & Adolescent*

Psychology 51, no. 6 (2022): 907–922.

<https://doi.org/10.1080/15374416.2021.1955370>.

- OpenSecrets. *OpenSecrets*. Accessed February 20, 2026.
<https://www.opensecrets.org/>.
- Orben, Amy, Livia Tomova, e Sarah-Jayne Blakemore. “The Effects of Social Deprivation on Adolescent Development and Mental Health.” *The Lancet Child & Adolescent Health* 4, no. 8 (2020): 634–640.
[https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(20\)30186-3](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30186-3).
- Pew Research Center. *Teens, Social Media and Technology 2022*. Washington, DC: Pew Research Center, August 10, 2022.
<https://www.pewresearch.org/internet/2022/08/10/teens-social-media-and-technology-2022/>.
- Politico. “Big Tech Lobbying in Brussels: Digital Markets Act and Digital Services Act.” <https://www.politico.eu/article/big-tech-lobbying-brussels-digital-markets-act-digital-services-act/>.
- Reuters. “EU Content Law Incompatible with US Free Speech Tradition, Says FCC’s Carr.” March 3, 2025.
<https://www.reuters.com/technology/eu-content-law-incompatible-with-us-free-speech-tradition-says-fccs-carr-2025-03-03/>.
- Reuters. “US Targets Former EU Commissioner, Activists with Visa Bans over Alleged...” December 23, 2025.
<https://www.reuters.com/legal/government/us-targets-former-eu-commissioner-activists-with-visa-bans-over-alleged-2025-12-23/>.
- Reuters. “US to Fund Free Speech Initiatives in Europe, Trump Official Says.” February 9, 2026. <https://www.reuters.com/world/us-fund-free-speech-initiatives-europe-trump-official-says-2026-02-09/>.

- SpringerLink. “Article 10.1007/s10551-018-4007-y.”
<https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-018-4007-y>.
- Thorell, Lisa B., J. Buren, Wiman Strom, D. Sandberg, e S. B. Nutley. “Longitudinal Associations between Digital Media Use and ADHD Symptoms in Children and Adolescents.” *Pediatric Research* (2022).
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11272698/>.
- Tonioni, Federico. *Psicopatologia web-mediata. Dipendenza da internet e nuovi fenomeni dissociativi*. Milano: Springer Verlag, 2013.
- Twenge, Jean M. “Increases in Depression, Self-Harm, and Suicide Among U.S. Adolescents After 2012 and Links to Technology Use: Possible Mechanisms.” *Psychiatric Research & Clinical Practice* 2, no. 1 (2020): 19–25. <https://doi.org/10.1176/appi.prcp.20190015>.
- Twenge, Jean M., e Gabrielle N. Martin. “Gender Differences in Associations Between Digital Media Use and Psychological Well-Being: Evidence from Three Large Datasets.” *Journal of Adolescence* 79 (2020): 91–102. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2019.12.018>.
- Twenge, Jean M., Thomas E. Joiner, Megan L. Rogers, e Gabrielle N. Martin. “Amount of Time Online Is Problematic if It Displaces Face-to-Face Social Interaction and Sleep.” *Clinical Psychological Science* 6, no. 4 (2018): 455–465. <https://doi.org/10.1177/2167702618778562>.
- University of Chicago Law School. “The Digital Services Act and the Brussels Effect in Platform Content Moderation.” *Chicago Journal of International Law*. <https://cjl.uchicago.edu/print-archive/digital-services-act-and-brussels-effect-platform-content-moderation>.
- Vidal, Carol, e Clifford Sussman. “Problematic Social Media Use or Social Media Addiction in Pediatric Populations.” *Pediatric Clinics of*

North America 72, no. 2 (2025): 291–304.

<https://doi.org/10.1016/j.pcl.2024.08.005>.

- Ward, Adrian F., Kristen Duke, A. Gazzaley, et al. “Brain Drain: The Mere Presence of One’s Own Smartphone Reduces Available Cognitive Capacity.” *Journal of the Association for Consumer Research* 2, no. 2 (2017): 1–10.
<https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/691462>.
- Weigle, Paul E., e Reem M. A. Shafi. “Social Media and Youth Mental Health.” *Current Psychiatry Reports* 26, no. 1 (2024): 1–8.
<https://doi.org/10.1007/s11920-023-01478-w>.
- YLE News. “Article 74-20188240.” <https://yle.fi/a/74-20188240>.
- YouTube. “RSJfjaYHeAg.” <https://www.youtube.com/watch?v=RSJfjaYHeAg>.